

# COMUNE DI ELICE

(PROVINCIA DI PESCARA)

## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

**AGGIORNAMENTO 2022 SULLE OSSERVAZIONI**

I REDATTORI

Ing. Elio LEPORE

Ing. Alberto LEPORE

Arch. Vincenzo DELLE MONACHE

## Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
CAPO I - GENERALITÀ.....	6
Art. 1 – FINALITÀ E CONTENUTI DELLA VARIANTE GENERALE AL P.R.G. ....	6
Art. 2 – NORME GENERALI.....	7
Art. 3 – ELABORATI DEL PIANO .....	7
CAPO II - TERMINI CORRENTI ED INDICI URBANISTICI ED EDILIZI.....	9
Art. 4 – INDICI URBANISTICI.....	9
Art. 5 – APPLICAZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI .....	11
Art. 6 – INDICI EDILIZI .....	11
Art. 7 – DISTANZE ED ALTEZZE .....	13
CAPO III - TERMINI CORRENTI DI USO CORRENTE RECEPITI DAL PTP .....	15
Art. 7 bis – TERMINI SPECIFICI .....	15
Art. 7 ter – TERMINI DI USO CORRENTE .....	15
TITOLO II - ATTUAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE.....	18
CAPO I - STRUMENTI DI ATTUAZIONE.....	18
Art. 8 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO .....	18
Art. 9 – PIANI ATTUATIVI .....	18
Art. 10 – INTERVENTO DIRETTO.....	18
CAPO II - MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIRETTO .....	19
Art. 11 – PERMESSO DI COSTRUIRE .....	19
Art. 12 – CONVENZIONI PER L'EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA.....	20
Art. 13 – TERMINE DI DECADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE .....	20
Art. 14 – UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI .....	21
Art. 15 – TRASCRIZIONI IN MAPPA .....	21
CAPO III - URBANIZZAZIONE.....	22
Art. 16 – OPERE DI URBANIZZAZIONE.....	22
Art. 17 – CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE .....	22
CAPO IV - NORME GENERALI E SPECIALI.....	22

Art. 18 – DESTINAZIONE D’USO.....	22
Art. 19 – PARCHEGGI.....	23
Art. 20 – INQUINAMENTI.....	24
Art. 21 – CAVE.....	24
Art. 22 - SITI IDONEI – IDENTIFICAZIONE GEOGRAFICA E DETTAGLI IMPIANTI	25
Art. 23 - PRESCRIZIONI TECNICHE .....	26
TITOLO III - PREVISIONI DEL P.R.G.....	27
CAPO I - DIVISIONE IN ZONE .....	27
Art. 24 – ZONE TERRITORIALI OMOGENEE.....	27
Art. 24 bis – ZONE IN PROSSIMITÀ DELLE AREE PERIMETRATE SULLA CARTOGRAFIA DEL P.A.I. Regione Abruzzo .....	27
CAPO II - ZONE RESIDENZIALI.....	29
Art. 25 – DESTINAZIONE D’USO DELLE ZONE RESIDENZIALI.....	29
Art. 26 – CENTRO STORICO ZONA “A” .....	30
Art. 27 – ZONA “B” DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA .....	31
Art. 28 – ZONA “B1” DI COMPLETAMENTO.....	31
Art. 29 – ZONA “B2” DI COMPLETAMENTO.....	32
Art. 30 – ZONA “B3” DI COMPLETAMENTO.....	33
CAPO III - ZONA TURISTICA DI COMPLETAMENTO.....	33
Art. 31 – ZONA TURISTICA DI COMPLETAMENTO .....	33
CAPO IV - ZONE PRODUTTIVE.....	34
Art. 32 – ZONA “D” ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI RISTRUTTURAZIONE .....	34
Art. 33 – ZONA “D1” ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI COMPLETAMENTO .....	35
Art. 34 – ZONA “D2” ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI ESPANSIONE .....	36
Art. 35 – ZONA PER ATTIVITA’ COMMERCIALI, DIREZIONALI E DI SERVIZI ALLE IMPRESSE .....	37
Art. 36 – ZONA “E” AGRICOLA .....	38
Art. 37 – FABBRICATI RICADENTI IN ZONA AGRICOLA “E”, SENZA REQUISITI DI RURALITA’ .....	38
Art. 38 – ZONA “E” AGRICOLA DI CUI ALLA L.R. 12/99 .....	39
Art. 39 – STRADE DI CRINALE.....	39
CAPO V - ZONE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO.....	39
Art. 40 – ZONA PER ATTREZZATURE COMUNI E MONUMENTALI.....	39

Art. 41 – ZONE PER ATTREZZATURE COMUNI.....	39
Art. 42 – ZONE PER L’ISTRUZIONE DELL’OBBLIGO.....	40
Art. 43 – ZONE PER ATTREZZATURE TECNOLOGICHE.....	40
Art. 44 – TUTELA E SVILUPPO DEL VERDE PRIVATO.....	40
Art. 45 – ZONE DI VERDE PUBBLICO.....	41
Art. 46 – ATTREZZATURE SPORTIVE.....	41
Art. 47 – ZONE DI RISPETTO.....	42
Art. 48 – ZONA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO.....	42
Art. 49 – INTERVENTI SU AREE SOTTOPOSTE AD USO CIVICO.....	42
Art. 50 – ZONE DESTINATE ALLA VIABILITÀ.....	43
Art. 51 – IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI.....	44
Art. 52 – NORME DI TUTELA.....	44
Art. 53 – AREE PER NECESSITA' DI PROTEZIONE CIVILE ED DI ATTERRAGGIO ELICOTTERI VIGILI DEL FUOCO.....	45
TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	45
Art. 54 – STRADE LOCALI ESISTENTI AL MOMENTO DI ADOZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. E LE LORO MODIFICHE.....	45
TITOLO V - INDICAZIONI NORMATIVE RECEPITE DAL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE.....	46
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.....	46
CAPO I - PROGETTO DI SUOLO (Recepimento del P.T.C.P.).....	46
Art. 55 - Generalità.....	46
Art. 56 - Permeabilità del suolo.....	46
Art. 57 - Manufatti di sostegno delle terre.....	47
Art. 58 - Sbancamenti, scavi e rinterri.....	47
Art. 59 - Costruzioni interrato.....	48
Art. 60 - Reti tecnologiche sotterranee.....	48
Art. 61 - Fognature.....	48
Art. 62 - Qualità dell’aria: limitazioni e compensazioni.....	49
Art. 63 - Regimazione dei corsi d’acqua.....	49
CAPO II- IL SISTEMA AMBIENTALE.....	50
Sub-sistema V2: “ Connessione ”.....	50

Art. 64 – Generalità.....	50
Art. 65 - Siti antenne per telecomunicazioni .....	50
Art. 66 - Prestazioni .....	50
Art. 67 - V2.1 Corridoio ecologico d’acqua e nodo ecoambientale .....	51
Art. 68 - Elementi.....	52
Art. 69 - V2.2 Reticolo dendritico .....	57
Art. 70 - Elementi.....	58
Art. 71 - V2.3 Reticolo pennato.....	60
Art. 72 - Elementi.....	60
CAPO III - Sub-sistema V3: "Filtro ambientale" .....	61
Art. 73 - Prestazioni .....	61
Art. 74 - V3.1 Filtro di permeabilità di primo livello.....	62
Art. 75 - Elementi.....	62
Art. 76 - V3.2 Filtro di permeabilità di secondo livello .....	66
Art. 77 - Elementi.....	66
CAPO IV - Sub-sistema V5: "Caposaldo della produzione agricola" .....	68
Art. 78 - Prestazioni .....	68
Art. 79 - Elementi.....	69
CAPO V - Il sistema della mobilità - Sub-sistema M2: "Scala".....	71
Art. 80 - Generalità .....	71
Art. 81 - Prestazioni .....	71
Art. 82 - Rete e nodi.....	72
Art. 83 - Interventi previsti.....	73
CAPO VI - Il sistema della mobilità - Sub-sistema M3: "Attraversamenti est-ovest"	
.....	76
Art. 84 - Prestazioni .....	76
Art. 85 - Rete .....	76
Art. 86 - Interventi previsti.....	77

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I - GENERALITÀ

#### Art. 1 – FINALITÀ E CONTENUTI DELLA VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

Obiettivo della Variante Generale al PRG del Comune di Elice è la costruzione di un quadro di coerenze all'interno del quale le istituzioni e le associazioni presenti nel territorio comunale possano definire le politiche per il miglioramento della qualità e delle prestazioni fisiche, sociali e culturali del Comune.

Sono principi ispiratori del piano e fondatori dell'azione pubblica per quanto riguarda la sua realizzazione un riconoscimento esteso dei diritti di cittadinanza, del valore della partecipazione nella costruzione e gestione delle politiche territoriali, la tutela del patrimonio storico, il progetto e la salvaguardia dell'ambiente naturale.

La Variante Generale al P.R.G. è stata predisposta ai sensi:

- della L.17/08/1942 n.1150 ;
  - della L.28/01/1977 n.10 ;
  - della L.5/08/1978 n.457;
  - della L.U.R.12/04/1983 n.18 e la L.R. 70/95 e s.m.i.;
  - della L.28/02/1985 n.47;
  - della L.28/12/96 n.662
- 
- Il Piano Territoriale Provinciale approvato dal C.P.- n°78 del 25.5.2001 recepito nella presente Variante Gen. al PRG , secondo le modalità dell'art. 24 delle NTA dello stesso Piano territoriale (nota del 21.12.2009 prot. N° ).
  - Il Piano Regolatore Paesistico (P.R.P.) di cui alla L. 8/08/1985 n. 431 che qui si intende recepito integralmente, la disciplina urbanistica del territorio comunale viene regolata dagli elaborati del presente P.R.G..
  - Il Piano Stralcio Difesa Alluvioni (P.S.D.A.) ai sensi della L. 18/05/1989 n.183.

Tutte le leggi indicate nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione, si intendono richiamate unitamente alle rispettive modifiche ed integrazioni successive.

## Art. 2 – NORME GENERALI

a) Ogni attività che comporti trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio comunale, previste dalla presente Variante al P.R.G. e dai successivi strumenti di attuazione, è subordinata (salvo gli interventi indicati all'art.26 della L. 28 febbraio 1985 n.47 e all'art.2 comma 60 punto 7 della L.662/96) al rilascio del Permesso di Costruire adottato dal dirigente o dal responsabile dell' Ufficio entro 15 giorni dalla proposta del responsabile del procedimento, ovvero dall'esito della Conferenza di Servizi e partecipa agli oneri ad essa relativa.

Nel procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire, di cui all'art. 20 del T.U., non risulta alcun riferimento alla richiesta di parere alla Commissione Edilizia, pertanto, in quanto non altrimenti indicato, si evince che il giudizio della Commissione Edilizia, quando istituita non risulta altresì vincolata (D.P.R. 380/2001 art. 4) ai fini dell' ottenimento del titolo abilitativo. La valutazione complessiva finale viene comunque, demandata all'Amministrazione Comunale, che deve decidere sull' ammissibilità delle opere, indipendentemente dai pareri espressi dagli altri organismi.

Dell'avvenuto rilascio del Permesso di Costruire è data notizia al pubblico, mediante affissione all'albo pretorio, è inoltre subordinata a studio di compatibilità ambientale di cui all'art. 8 del Piano Regionale Paesistico, se ricadente in zona C1 per gli usi previsti dall' art. 43 del P.R.P., in particolare sono ammessi gli usi 4.3; 5 (5.1, 5.2, 5.3); 6 (6.1, 6.2, 6.3) e 7, di cui all'art. 5, qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale .

b) Gli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni d'uso di zona e con i tipi previsti dalla Variante Generale al P.R.G. potranno subire trasformazioni soltanto in adeguamento alle seguenti norme.

## Art. 3 – ELABORATI DEL PIANO

La presente Variante al Piano Regolatore Generale si compone dei seguenti elaborati:

- **RELAZIONE**
- **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**
- **REGOLAMENTO EDILIZIO**
- **TAV.1 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE, SCALA 1:10.000**

- **TAV.2** – PERIMETRAZIONE URBANA, *SCALA 1:10.000* (art.18, L. 865/71)
- **VINCOLI P.A.I.**
  - **TAV. 3** – TAVOLA DEI VINCOLI P.A.I., QUADRANTE A, *SCALA 1:5.000*
  - **TAV. 3** – TAVOLA DEI VINCOLI P.A.I., QUADRANTE B, *SCALA 1:5.000*
- **TAV.4A** - ZONE DEGLI INSEDIAMENTI - LOCALITÀ COLLINA, *SCALA 1:2.000*
- **TAV.4B** - ZONE DEGLI INSEDIAMENTI - LOCALITÀ COLLE D'ODIO, *SCALA 1:2.000*
- **TAV.4C** - ZONE DEGLI INSEDIAMENTI - LOCALITÀ CAPOLUOGO-COLLINA, *SCALA 1:2.000*
- **TAV.4D** - ZONE DEGLI INSEDIAMENTI - LOCALITÀ CASTELLANO - SANT'AGNELLO, *SCALA 1:2.000*
- **TAV.4E** - ZONE DEGLI INSEDIAMENTI - LOCALITÀ MADONNA DEGLI ANGELI, *SCALA 1:2.000*
- **TAV.4F** - ZONE DEGLI INSEDIAMENTI - LOCALITÀ S. AGNELLO, *SCALA 1:2.000*
- **TAV.4G** - ZONE DEGLI INSEDIAMENTI - LOCALITÀ COCCIAGRASSO, *SCALA 1:2.000*
- **TAV.4H** - ZONE DEGLI INSEDIAMENTI - LOCALITÀ QUATTROSTRADE, *SCALA 1:2.000*
- **TAV.4I** - ZONE DEGLI INSEDIAMENTI - LOCALITÀ QUATTROSTRADE - COCCIAGRASSO, *SCALA 1:2.000*
  
- **SOVRAPPOSIZIONE VARIANTE GENERALE AL P.R.G. SUL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA**
  - **TAV. 5** - QUADRANTE A, *SCALA 1:5.000*
  - **TAV. 5** - QUADRANTE B, *SCALA 1:5.000*
- **SOVRAPPOSIZIONE VARIANTE GENERALE AL P.R.G. SU:**
  - *TAV. 6 - CARTA TOPOGRAFICA, SCALA 1:25.000*
  - *TAV. 7- CARTA GEOMORFOLOGICA, SCALA 1:25.000*
  - *TAV. 8 - CARTA GEOLOGICA, SCALA 1:25.000*
  - *TAV. 9 - CARTA VINCOLO IDROGEOLOGICO, SCALA 1:10.000*
  - *TAV. 10 - CARTA MICROZONAZIONE SISMICA, SCALA ADATTATA*

- **SOVRAPPOSIZIONE VARIANTE GENERALE AL P.R.G. SUL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE IN FASE DI AGGIORNAMENTO - CARTE DEI LUOGHI E DEI PAESAGGI**
  - **TAV. I** – Carta dei rischi derivati dalla pericolosità idrogeologica, Quadrante A, scala 1:5.000
  - **TAV. I** – Carta dei rischi derivati dalla pericolosità idrogeologica, Quadrante B, scala 1:5.000
  - **TAV. II** – Carta dei Valori, Quadrante A, scala 1:5.000
  - **TAV. II** – Carta dei Valori, Quadrante B, scala 1:5.000
  - **TAV. III** – Carta dei Vincoli, Quadrante A, scala 1:5.000
  - **TAV. III** – Carta dei Vincoli, Quadrante B, scala 1:5.000
  - **TAV. IV** – Carta del degrado e dell'abbandono, Quadrante A, scala 1:5.000
  - **TAV. IV** – Carta del degrado e dell'abbandono, Quadrante B, scala 1:5.000
  - **TAV. V** – Carta dell'Armatura Urbana e Territoriale, Quadrante A, scala 1:5.000
  - **TAV. V** – Carta dell'Armatura Urbana e Territoriale, Quadrante B, scala 1:5.000

## *CAPO II - TERMINI CORRENTI ED INDICI URBANISTICI ED EDILIZI*

### Art. 4 – INDICI URBANISTICI

Gli indici urbanistici adottati per regolamentare ed attuare i processi di variazione del territorio comunale sono:

#### **1) S.T. = Superficie territoriale**

per superficie territoriale, sulla quale si applicano gli indici di fabbricabilità territoriale (IT) e di utilizzazione territoriale (UT), si intende un' area non inferiore alla superficie minima di intervento di cui al seguente art. 6, ivi compreso le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria e la superficie fondiaria.

#### **2) S.F. = Superficie Fondiaria**

per superficie fondiaria, sulla quale si applicano gli indici di fabbricabilità (IF) e di utilizzazione fondiaria (UF), si intende quella parte di area residua edificatoria che risulta dalla superficie territoriale (ST), detratte le superfici destinate alle di urbanizzazione

primaria (S1) e le superfici destinate per opere di urbanizzazione secondaria (S2).

**3) S1 = Superficie per opere di urbanizzazione primaria**

comprendente le aree destinate a:

- a) Strade;
- b) Spazi di sosta e parcheggio;
- c) Aree di verde primario;
- d) Le aree della rete fognante e idrica, degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e del telefono;
- e) Le aree per la pubblica illuminazione.

**4) S2 = Superficie per opere di urbanizzazione secondaria**

comprende, a norma del punto 2 del V comma dell'art. 28 della Legge urbanistica vigente, le aree destinate alle seguenti opere:

- a) Asili nido;
- b) Scuola materna;
- c) Scuole dell'obbligo (elementari e medie inferiori);
- d) Attrezzature collettive e civiche (centri civici, attrezzature amministrative, culturali, sociali, sanitarie, assistenziali, ricreative, ecc.);
- e) Attrezzature collettive religiose;
- f) Verde pubblico attrezzato naturale;
- g) Verde sportivo e impianti relativi;
- h) Parcheggi pubblici.

**5) IT = Indice di fabbricabilità territoriale (mc/mq)**

esprime il volume massimo, in metri cubi (mc), costruibile per ogni metro quadrato (mq) di superficie territoriale (ST);

**6) IF = Indice di fabbricabilità fondiaria (mc/mq)**

esprime il volume massimo di metri cubi (mc) costruibile per ogni metro quadrato (mq) di superficie fondiaria (SF);

**7) UF = Indice di utilizzazione fondiaria (mq/mq)**

esprime la superficie massima in metro quadrato (mq) costruibile per ogni metro quadrato

(mq) di superficie fondiaria (Sf);

#### **8) UT = Indice di utilizzazione territoriale (mq/mq)**

esprime la superficie massima in metro quadrato (mq) costruibile per ogni metro quadrato (mq) di superficie territoriale (St).

### **Art. 5 – APPLICAZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI**

Gli indici di fabbricabilità territoriale si applicano sugli strumenti attuativi della Variante al P.R.G., ossia nei casi in cui è richiesto l'intervento preventivo ai sensi delle presenti norme e nei comparti di attuazione unitaria.

Gli indici di fabbricabilità fondiaria, si applicano in caso di intervento diretto, successivo o meno all'intervento preventivo.

### **Art. 6 – INDICI EDILIZI**

Gli indici adottati per la realizzazione di costruzioni sono:

#### **1) S<sub>mi</sub> = Superficie minima di intervento (mq)**

Per superficie minima di intervento si intende l'area minima richiesta dalle norme delle diverse zone per gli interventi diretti o per gli interventi preventivi di iniziativa pubblica (Piani Particolareggiati, PEEP e Piani di Insediamenti Produttivi P.I.P.) o privata (Piano di Lottizzazione Convenzionata).

#### **2) Q = Rapporto massimo di copertura (mq/mq).**

esprime in percentuale il massimo rapporto ammissibile tra superficie coperta fuori terra e superficie fondiaria.

#### **3) S<sub>u</sub> = Superficie utile (mq)**

Si intende per superficie utile, la somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra, misurata al netto degli elementi verticali (murature, vano ascensore, scale, cavedi, ecc.).

#### **Dal computo delle superfici utili sono esclusi:**

- gli spazi non interamente chiusi perimetralmente, anche se coperti, quali logge, balconi, porticati a piano terra;
- i locali interrati, seminterrati o a piano terra di altezza non superiore ai ml.2.40, purchè

destinati a garage e cantine, e rientranti comunque in una sagoma il cui perimetro abbia una distanza non inferiore a ml 2,50 dai confinanti;

- i vani scala per una superficie massima di 18 mq per piano e gli androni, purchè collegati direttamente al vano scala per una superficie massima di 24 mq; i locali e le superfici riservate a servizi tecnologici, a impianti e strutture dell'edificio quali vano ascensore, centrali termiche, immondezzai, cabine elettriche ed idriche fino a mq 16;

-i locali sottotetto non abitabili la cui altezza media non superi m 2,40 e siano destinati a depositi, magazzini o servizi accessori e tecnici.

#### **4) Sc = Superficie Coperta (mq)**

Tale area è rappresentata dalla proiezione orizzontale delle superfici lorde dell'edificio, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, con l'esclusione delle parti aggettanti non costituenti volume.

#### **5) H = Altezza del fabbricato (m)**

E' l'altezza media delle varie fronti. Per gli edifici a copertura piana o inclinata fino al 36% , l'altezza massima è la media fra quella delle varie fronti, misurata dal piano di utilizzo (Piano del terreno sistemato al piede della fronte ), all'intradosso dell'ultimo solaio o sottogronda.

Per gli edifici a copertura inclinata superiore al 36% è l'altezza del piano di utilizzo alla linea di colmo più alta.

#### **6) V = Volume del fabbricato (mc)**

E' la somma dei prodotti delle superfici utili dei singoli piani per le rispettive altezze computate da piano utile a piano utile, ad eccezione dell'ultimo piano la cui altezza va misurata all'intradosso dell'ultimo solaio.

#### **7) P = Parcheggio (mq)**

Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, devono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1mq per ogni 10mc di costruzione (L. N.122/89 ART. 2 co. 2).

Sono esclusi dal computo dei volumi i parcheggi e le autorimesse se di altezza interna netta non maggiore di m.2,40.

## Art. 7 – DISTANZE ED ALTEZZE

### **1) Distanze minime tra fabbricati.**

Nel centro di vecchia formazione (zona A) per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze minime tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico o ambientale (art.9 comma1 D.M.1444/68).

Nelle altre zone del territorio per le operazioni sul patrimonio edilizio esistente (ampliamenti e sopraelevazioni) vanno rispettate le distanze intercorrenti tra i volumi preesistenti; per le nuove costruzioni è prescritta in tutti i casi la distanza minima, tra pareti finestrate o parti di pareti finestrate, pari all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo di m 10.

La prescrizione è applicabile anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a m.12.

Non si applica, invece, per le pareti o per le parti di parete prospiciente non finestrata.

### **2) Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà.**

Nelle nuove costruzioni e negli ampliamenti che comportino riduzione delle distanze dai confini, la distanza minima dal confine e dai cigli stradali è pari alla metà dell'altezza dei fabbricati prospicienti i confini stessi, con un minimo di ml.5,00.

Sono ammesse distanze inferiori fino alla costruzione a confine se trattasi di pareti non finestrate o se è intercorso un apposito accordo scritto, da depositare in Comune, tra i proprietari confinanti o se preesiste una parete a confine oppure nel caso di intervento edilizio preceduto da uno studio planivolumetrico preventivo o da uno strumento urbanistico esecutivo.

Sono ammesse le costruzioni in aderenza sul confine se preesiste un fabbricato la cui parete a confine non abbia finestre o in base a progetto unitario che preveda la realizzazione di costruzioni in aderenza.

Qualora esistano, sulle proprietà limitrofe, edifici costruiti anteriormente alla data di adozione del P.R.G., la cui altezza non consente il rispetto delle distanze previste nei comma precedenti, i nuovi interventi devono soddisfare almeno le distanze di m.10,00 dal fabbricato prospiciente. Nelle distanze non sono computabili i balconi e le scale a giorno purchè non prospicienti su strade pubbliche o di uso pubblico.

### **3) Distanze dei fabbricati tra i quali siano interposte strade.**

Ai sensi dell'art. 9, co. 3, del D.M. 1444/68, le distanze minime tra i fabbricati fra i quali siano interposte zone destinate alla viabilità, con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti di edifici e con salvezza delle diverse prescrizioni di cui agli articoli successivi, devono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml.5,00 per lato, per le strade di larghezza inferiore a ml.7,00;
- ml.7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml.7,00 e ml.15,00;
- ml.10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml.15,00

qualora le distanze tra i fabbricati, computata come sopra prescritto, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze sono aumentate fino alla misura corrispondente a tale altezza. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel caso in cui l'intervento sia preceduto da uno strumento urbanistico attuativo con previsioni planovolumetriche, e nel caso di diversa specifica norma di zona. Fino all'approvazione della Variante al P.R.G. da parte del Consiglio Comunale, le distanze minime a protezione del nastro stradale, da osservarsi nelle edificazioni fuori dal perimetro dei centri abitati di cui all'art.9 della Legge 06/08/67 n. 765, dovranno rispettare i minimi stabiliti dal D.M.1044 del 1/04/1968.

### **4) Altezze dei fabbricati.**

Le altezze dei fabbricati sono stabilite nel titolo III per le diverse zone, in relazione alle caratteristiche di ognuna, agli indici di fabbricabilità e di utilizzazione alle norme sulle distanze.

L'altezza minima è di m. 2,40 per i vani accessori.

### **5) Calcolo distanze ed altezza in caso di efficientamento energetico**

Nel caso di intervento su edifici esistenti e di nuova costruzione, gli spessori che riguardano gli isolamenti delle pareti esterne, non si considerano nel calcolo dei punti precedenti, ovvero delle distanze tra edifici esistenti e di nuova costruzione nonché per le altezze.

**6)** Per tutti i fabbricati residenziali e non residenziale ricadenti nelle varie zone del PRG, in caso di interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione,

ampliamenti, si potrà adeguare l'altezza utile interna minima dei locali interessati per poter ottenere i requisiti di agibilità secondo la normativa vigente in materia e senza computare il maggior volume scaturente dalla differenza dovuta all'aumento dell'altezza utile interna minima e la preesistente altezza utile interna, purchè la maggiore altezza utile interna minima dei solai grezzi non superi i 30 cm, sempre che non si attui un cambio di destinazione d'uso diverso dal precedente, ovvero per una diversa categoria di destinazione e per le quali è previsto il rispetto delle normative regionali e comunali riguardanti l'uso ed il recupero dei locali con diversa destinazione d'uso dal precedente.

### *CAPO III - TERMINI CORRENTI DI USO CORRENTE RECEPITI DAL PTP*

#### Art. 7 bis – TERMINI SPECIFICI

La Variante Generale al PRG del Comune di Elice, fa proprie le definizioni specifiche contenute nel PTP e che si riferiscono dettagliatamente agli Artt. 15; 16; 17, 18; 19; 20.

#### Art. 7 ter – TERMINI DI USO CORRENTE

##### **Superficie edificata o edificabile (Se)**

La Superficie edificata o edificabile rappresenta la somma delle superfici utili interamente chiuse di tutti i piani di calpestio degli edifici.

Ai fini del calcolo dell'indice di Utilizzazione fondiaria (Uf) e dell'indice di Utilizzazione territoriale (Ut), sono escluse dal computo della Se le superfici non abitabili fuori ed entro terra (volumi tecnici, soffitte, cantine, autorimesse, portici) nonché le superfici dei gruppi scala-ascensore, calcolate per ciascun piano nella loro proiezione orizzontale, ed altre destinazioni di servizio.

##### **Superficie fondiaria (Sf)**

La Superficie fondiaria rappresenta la somma delle superfici dei lotti, comparti e zone destinate o asservite all'edificazione, escluse quelle destinate alle opere di urbanizzazione.

### **Superficie territoriale (St)**

Con riferimento ad una parte di territorio comunque definita, la Superficie territoriale ne rappresenta l'area complessiva.

Con riferimento alle zone destinate agli insediamenti, la Superficie territoriale rappresenta l'area complessiva impegnata dall'insediamento ed è formata dalla somma della Superficie fondiaria (Sf), di quella destinata alle opere di urbanizzazione (primaria, secondaria e generale), nonché di eventuali altre superfici non edificabili (spazi verdi non attrezzati, aree vincolate, etc.) comprese nell'area medesima.

### **Volume edificato o edificabile (Ve)**

Il volume edificato o edificabile rappresenta la somma dei volumi lordi interamente chiusi di tutti i piani degli edifici.

Ai fini del calcolo dell'indice di fabbricazione fondiario (If) e dell'indice di fabbricazione territoriale (It), sono esclusi dal computo del Ve i volumi non abitabili fuori ed entro terra nonché i volumi dei gruppi scala-ascensore fino all'estradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile.

### **Densità insediativa fondiaria (Df)**

Esprime il rapporto tra il numero di persone insediate (abitanti, addetti o altre) e la superficie fondiaria dell'insediamento (Sf).

Nel caso di zone residenziali, quando non sia noto il numero effettivo di persone insediate, questo si desume convenzionalmente dalla Superficie edificata o edificabile (Se), sulla base del parametro di 30 mq/ab, ovvero, in mancanza del Volume edificato o edificabile (Ve), sulla base del parametro di 100 mc/ab; tali valori convenzionali saranno utilizzati per il calcolo degli indici di cui appresso nonché degli standard urbanistici.

### **Densità insediativa territoriale (Dt)**

Esprime il rapporto tra il numero di persone insediate (abitanti, addetti o altre) e la superficie territoriale dell'insediamento (St).

Nel caso di zone residenziali, quando non sia noto il numero effettivo di persone insediate, questo si desume convenzionalmente dalla Superficie edificata o edificabile (Se), sulla base del parametro di 30 mq/ab, ovvero, in mancanza del Volume edificato o edificabile (Ve), sulla base del parametro di 100 mc/ab; tali valori convenzionali saranno utilizzati per

il calcolo degli indici di cui appresso nonché degli standard urbanistici.

### **Destinazioni d'uso**

Per destinazione d'uso s'intende il complesso delle funzioni previste e ammesse in zone edificate e non.

Attraverso la definizione del sistema ambientale, del sistema della mobilità, delle ecologie e degli schemi direttori, il piano individua, per le porzioni di territorio interessate, le destinazioni d'uso principali.

Le eventuali variazioni delle destinazioni d'uso dovranno essere debitamente argomentate dai Comuni o dai soggetti proponenti ed in ogni caso dovranno essere verificati gli effetti sul territorio, in particolare sulla circolazione e sulle dotazioni di standards di parcheggi e verde pubblico.

Il cambio della destinazione d'uso è costituito dalla modificazione degli usi esistenti con altri usi consentiti. La variazione non è soggetta a concessione edilizia solo nei casi in cui la variazione d'uso non comporti interventi edilizi e/o di adeguamento in aumento degli standards urbanistici.

### **Indici e parametri**

Indice di fabbricabilità territoriale (It):

Esprime il rapporto tra il volume edificato o edificabile (Ve) e la superficie territoriale (St);

Indice di utilizzazione territoriale (Ut):

Esprime il rapporto tra la superficie edificata (Se) e la superficie territoriale (St);

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf):

Esprime il rapporto tra la superficie edificata (Se) e la Superficie fondiaria (Sf).

Area coperta (Ac):

Rappresenta la proiezione al suolo della massima superficie d'ingombro dell'edificio fuori e entro terra con esclusione di cornicioni, pensiline, balconi e simili.

Rapporto di copertura (Rc):

Rappresenta il rapporto tra l'area coperta (Ac) e la Superficie fondiaria (Sf).

Lotto minimo (Lm):

Rappresenta la superficie minima consentita per un lotto edificabile.

### **Opere di urbanizzazione primaria**

Sono opere di urbanizzazione primaria:

- le strade a servizio dell'insediamento;
- le aree di sosta e di parcheggio (piazze, parcheggi, strade alberate);
- le reti e gli impianti idrici , di fognatura, di distribuzione dell'energia elettrica, del gas, del telefono;
- le reti e gli impianti di pubblica illuminazione.

### **Opere di urbanizzazione secondaria**

Sono opere di urbanizzazione secondaria:

- i servizi di assistenza socio-sanitaria (asili nido, centri sanitari e assistenziali);
- i servizi per l'istruzione di base (scuole per l'infanzia, scuole elementari e medie inferiori);
- i servizi sociali, religiosi, culturali e ricreativi;
- le aree piantumate d'uso pubblico, attrezzate e non (prati, giardini, parchi);
- i servizi sportivi con impianti e non.

## *TITOLO II - ATTUAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE*

### *CAPO I - STRUMENTI DI ATTUAZIONE*

#### Art. 8 – MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO

La Variante al P.R.G. si attua a mezzo di strumenti urbanistici attuativi o attraverso interventi edilizi diretti, nel rispetto delle leggi vigenti e delle prescrizioni grafiche e normative delle presenti Norme Tecniche di Attuazione della Variante al P.R.G., del P.R.P., del P.S.D.A. del P.A.I. e delle Aree Archeologiche.

#### Art. 9 – PIANI ATTUATIVI

I piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, sono quelli previsti dal cap.2, sez.2 della Legge Regionale n. 18 del 12/04/1983 e vengono elaborati nei modi e nei tempi previsti dalla stessa legge.

#### Art. 10 – INTERVENTO DIRETTO

L'intervento diretto è attuato a mezzo di Piani di Lottizzazione, presentati direttamente dai

privati in forma unitaria nelle zone, secondo l'ordine numerico crescente, previste dalla presente cartografia allegata, per l'attuazione di tali pianificazioni è necessario il rilascio del Permesso di Costruire disciplinato dal D.P.R 380/01.

## *CAPO II - MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIRETTO*

### Art. 11 – PERMESSO DI COSTRUIRE

Nelle zone dove è previsto l'intervento diretto, salvo i casi di edilizia convenzionata di cui al successivo art. 12, il Permesso di Costruire è subordinato alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle opere di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione.

A scomputo totale o parziale del contributo dovuto, il titolare del Permesso di Costruire, ai sensi dell'art. 16 , co.2, del D.P.R. 380/01, può obbligarsi con un atto d'obbligo unilaterale, a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità all'uopo stabilite dal Comune.

Tale atto d'obbligo unilaterale dovrà prevedere:

la descrizione analitica di tutte le opere da eseguire con il relativo importo delle stesse;

l'eventuale importo integrativo da corrispondere all'atto di rilascio del Permesso di Costruire;

l'importo del contributo sul costo di concessione da corrispondere entro 60gg. dall'ultimazione dei lavori;

polizza fidejussoria corrispondente all'importo del capo a) e c) a garanzia dei predetti obblighi. L'intervento assentito, deve rispettare le previsioni di cui alle norme, ai parametri, agli indici edilizi ed urbanistici contenuti nella Variante al P.R.G. e nell'eventuale piano d'intervento preventivo obbligatorio, nonché le destinazioni d'uso assegnate alle singole unità immobiliari del progetto consentito. Sono richiamate le norme del regolamento edilizio sulle attività soggette a Permesso di Costruire, sulle modalità della richiesta e sugli allegati alla domanda, sulla procedura per l'esame dei progetti e per il rilascio del Permesso di Costruire .

## Art. 12 – CONVENZIONI PER L'EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA

Il titolare del Permesso di Costruire, può stipulare col Comune una convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D.P.R. 380/01, al fine di ridurre il corrispettivo della concessione al contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione secondo lo schema previsto dalla delibera del Consiglio Regionale n.111/11 del 09/02/1999.

## Art. 13 – TERMINE DI DECADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Nel provvedimento di rilascio del Permesso di Costruire sono indicati:

il termine per l'inizio dei lavori, che non può essere superiore ad un anno dalla data del rilascio del titolo;

il termine entro il quale l'opera deve essere completata, che non può superare i tre anni dalla data di inizio lavori, entrambi i termini possono essere prorogati con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il Permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne nel caso in cui anteriormente alla scadenza venga richiesta

una proroga. Tale proroga può essere accordata con provvedimento motivato, esclusivamente:

- in considerazione della mole dell'opera da realizzare;
- in ragione delle sue particolari caratteristiche tecnico costruttive;
- quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari (D.P.R. 380/01, art.15, co. 2);
- nei casi di edifici mono e bifamiliari costruiti in economia dal titolare del Permesso di Costruire per uso proprio, è consentito un ulteriore periodo di due anni per la ultimazione dei lavori (L.R. 18/83, art.60, co. 8).

La realizzazione della parte non ultimata nel termine stabilito, è subordinata al rilascio di un nuovo permesso, per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante Denuncia di Inizio Attività, se necessario si procederà altresì al ricalcolo del contributo di costruzione (D.P.R. 380/01, art.15, co. 3).

Il Permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio(D.P.R. 380/01, art.15, co. 4).

Prima dell'inizio dei lavori oggetto del Permesso di Costruire, il Committente o

Responsabile dei Lavori, deve trasmettere all'Amministrazione concedente il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori, unitamente al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In assenza di DURC ed in caso di variazione dell'Impresa, dovrà essere ripresentata nel frattempo e sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

Il Permesso di Costruire è rilasciato in deroga agli strumenti urbanistici generali, esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa Deliberazione del Consiglio Comunale.

#### Art. 14 – UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI

L'utilizzazione degli indici di fabbricabilità corrispondenti ad una determinata superficie, esclude la possibilità di ulteriore rilascio di Permesso di Costruire che utilizzi nuovamente gli indici stessi, salvo il caso di demolizione o ricostruzione.

E ciò indipendentemente da qualsiasi frazionamento dell'area o di passaggio di proprietà di parte della stessa. Qualora un'area sia partecipe di una zona omogenea, sulla quale insistono costruzioni che si devono o si voglia conservare e venga frazionata allo scopo di effettuare nuovi interventi edificatori, gli indici e le prescrizioni della Variante Generale al P.R.G. devono essere rispettati per le costruzioni esistenti e conservati per le nuove da realizzare, ad eccezione degli interventi di completamento di edilizia economica e popolare nei quali gli indici si applicano per le costruzioni nuove da realizzare.

È consentito il trasferimento del volume edificabile o della superficie utile fra aree comprese in zone con stessa destinazione ed uso (esempio: residenziale con residenziale, artigianale con artigianale, ecc.) ed anche tra aree non contermini fermo restando la destinazione e fino all'indice previsto per la zona di "atterraggio" degli indici di fabbricabilità e nel rispetto del DM n.1444 del 02/04/1968 e s.m.i. nonché della normative in materia edilizia.

#### Art. 15 – TRASCRIZIONI IN MAPPA

L'ufficio tecnico comunale costituisce, conserva ed aggiorna un archivio delle mappe catastali in scala 1:2000 distinte per isolato urbanistico-edilizio.

Prima dell'inizio dei lavori il concessionario deve consegnare unitamente alla denuncia, una tavola catastale in scala 1:200 che riproduca l'isolato interessato al Permesso di Costruire, nella quale siano messi in risalto i confini dell'area asservita, ed in scala

opportuna, il profilo planimetrico dell'intervento, le distanze dai confini, dalle strade e dai fabbricati limitrofi.

Prima del rilascio del Permesso di Costruire nei terreni individuati nella verifica demaniale, redatta dal Dott. Elia D'Alessandro nell'anno 2001, la ditta interessata dovrà richiedere ai sensi dell'art. 6 della L.R.25/88 la sdemanializzazione e l'alienazione, accollandosi tutti i conseguenti oneri finanziari.”

### *CAPO III - URBANIZZAZIONE*

#### **Art. 16 – OPERE DI URBANIZZAZIONE**

Sono opere di urbanizzazione primaria e secondaria quelle elencate all'art. 4 delle presenti N.T.A., n. 3 e n. 4.

#### **Art. 17 – CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE**

Il corrispettivo del Permesso di Costruire è dovuto da chi, con intervento preventivo o diretto, attui una trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale.

Esso è costituito da una quota corrispondente agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, indotti dall'intervento e da una quota commisurata al costo di costruzione, determinate rispettivamente ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380/01.

### *CAPO IV - NORME GENERALI E SPECIALI*

#### **Art. 18 – DESTINAZIONE D'USO**

La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati deve essere indicata sia nei progetti di intervento edilizio diretto che nei piani attuativi.

Nelle convenzioni e negli atti d'obbligo, cui è subordinato il rilascio del Permesso di Costruire deve essere incluso l'impegno al rispetto di dette destinazioni.

Qualunque cambiamento delle destinazioni d'uso che implichi l'applicazione di una diversa

normativa è subordinato ad un nuovo Permesso di Costruire in Variante.

#### Art. 19 – PARCHEGGI

1. Per tutte le nuove costruzioni, comprese le ricostruzioni di qualsiasi tipo devono essere riservati appositi spazi per i parcheggi di pertinenza degli edifici ai sensi dell'Art.41- sexies della Legge urbanistica modificata e successive modificazioni. Di tali parcheggi fatte salve le specifiche prescrizioni di zona di cui agli articoli successivi delle presenti norme, non devono in ogni caso risultare in misura inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione, che possono essere ricavati nella costruzione stessa ovvero, in area facente parte dell'immobile.
2. Nel caso di nuovi insediamenti a carattere commerciale e direzionale le quantità di parcheggi di pertinenza degli edifici devono essere previste secondo quanto prevede l'Art.5 del D.M. 1444 del 02/04/1968, fatte salve comunque le quantità minime prescritte per le singole zone omogenee.
3. Le aree a parcheggio includono gli spazi di sosta, dimensionati in ml. 2,50 x 5,50 per ogni veicolo, e gli spazi di manovra.
4. Le aree pedonali ed i percorsi carrabili dei parcheggi, da distinguere con segnaletica orizzontale, devono essere complanari o, al massimo, avere un dislivello di cm. 2,5. Nel caso di dislivelli superiori devono essere previste rampe di collegamento. La pendenza massima trasversale del parcheggio non deve superare il 5%.
5. I tipi di pavimentazione e lo schema distributivo dei parcheggi, sia di pertinenza che di urbanizzazione primaria, devono essere indicati e rappresentati negli elaborati di progetto per il rilascio del Permesso di Costruire.
6. Il presente articolo è integrato dall' art.2, co. 2, legge 24/3/1989 n.122.

In particolare per le aree di **parcheggio ed autorimesse** valgono le seguenti indicazioni.

Le aree relative ai parcheggi pubblici sono indicate nelle tavole della zonizzazione.

Nelle nuove costruzioni di carattere industriale o ad essi assimilabili, compresi nelle zone D, devono essere riservati spazi per parcheggi ed autorimesse nella seguente misura minima in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della L.765 e s.m.i.:

- a) edifici pubblici (escluse le sedi viarie): 0,8mq per ogni mq di superficie lorda pavimentata (art. 5 D.M. 1444/68);
- b) edifici direzionali e commerciali (escluse le sedi viarie): 0,8 mq per ogni mq di

superficie lorda pavimentata (art. 5 D.M. 1444/68);

c)edifici per lo svago (teatri,cinema,ristoranti,ecc., escluse le sedi viarie ): 0,8mq per ogni mq di superficie lorda pavimentata (art. 5 D.M. 1444/68);

d)edifici per alberghi, pensioni: 0,80mq/mq di Superficie Lorda Pavimentata (art. 5 D.M. 1444/68);

e)edifici industriali (escluse le sedi viarie): 1mq per ogni 10mq di SF o ST (art. 5 D.M. 1444/68);

Per gli edifici residenziali: 1mq per ogni 10 mc di costruzione (art. 2, co.2, L. 122/89).

Le dotazioni per parcheggi ed autorimesse saranno ulteriormente precisate nelle norme relative alle singole zone.

#### Art. 20 – INQUINAMENTI

Tutte le costruzioni e gli impianti esistenti, da trasformare o da realizzare ex novo, devono essere adeguatamente attrezzati contro la produzione di inquinamenti atmosferici, acustici e per lo smaltimento dei materiali solidi e liquidi di rifiuto.

Per la tutela delle acque dall'inquinamento, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Testo aggiornato del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, ex L. 319/76.

#### Art. 21 – CAVE

Per le modificazioni del suolo e gli impianti occorrenti per l'esplicazione dell'attività estrattiva è necessario richiedere il Permesso di Costruire che è subordinato alla corresponsione di un contributo pari agli oneri di urbanizzazione conseguenti e al costo della sistemazione dei luoghi in causa delle estrazioni.

Per tale circostanza la ditta richiedente dovrà presentare idoneo Permesso di Costruire nello stesso Comune o in altri Comuni anche contermini, dimostrante l'attività di cava di terre idonee ed equivalenti a quelle che costituiscono i suoli oggetto di escavazione ed al necessario riempimento delle zone sottoposte ad estrazione di inerti, previa presentazione di polizza fidejussoria bancaria, corrispondente al valore venale del riempimento che sarà stabilito sulla scorta del Prezzario Regionale vigente ed in base ai disegni di progetto presentati.

IL contributo di costruzione relativo a tali opere è determinato ai sensi dell'art. 16 del D.P.R.380/01, in aggiunta agli oneri previsti dall'art. 14 della L.R. 26/07/83, n. 54 e

successive modificazioni ed integrazioni che disciplina l'intera materia.

Il contributo afferente al Permesso di Costruire dovrà essere corrisposto interamente all'atto del rilascio del titolo.

Le cave sono consentite, fatti salvi gli adempimenti di cui sopra, soltanto nelle zone agricole normali, di cui all'art.33 delle presenti norme.

Progetti di strade che comportino aperture di gallerie o comunque rilevanti movimenti di terra devono essere corredati da un progetto di sistemazione della zona circostante in conseguenza del materiale di risulta degli scavi.

E' in ogni caso obbligatorio il nulla osta della Sezione Ambiente della Giunta Regionale e dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste, nel rispetto della normativa regionale in materia.

•Se ricadenti in zone A1 : NON CONSENTITE.

•Se ricadenti in zone C1: CONSENTITE previo STUDIO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE.

In assenza del piano cave regionale vige la disciplina transitoria di cui all'art. 3 della L.R. 48/86; art. 1 L.R. 67/87; art. 1 L.R. 57/88.

#### Art. 22 - SITI IDONEI – IDENTIFICAZIONE GEOGRAFICA E DETTAGLI IMPIANTI

I siti idonei per l'installazione di antenne radiobase per telecomunicazioni risultano:

- Sito n. 2 loc. Colle D'Odio di proprietà privata
  - Foglio n. 1 particella 73 del NCT del Comune di Elice;
  - Foglio n. 2 particella 288 del NCT del Comune di Elice;
  
- Sito n. 3 loc. Sant'Agnello di proprietà privata
  - Foglio n. 9 particelle 2 – 22 - 28 del NCT del Comune di Elice;

Si prescrive l'obbligatorietà della realizzazione di un unico impianto per sito. Essendo individuate diverse particelle, per ciascun sito, la localizzazione dell'impianto sul sito idoneo annulla automaticamente le altre particelle indicate.

Resta inteso che l'istallazione dell'antenna sarà comunque sempre subordinata alle prescrizioni di cui all'articolo 23.

**È fatto divieto assoluto di autorizzare qualsiasi tipo di impianto all'interno del centro storico (zona A).**

## Art. 23 - PRESCRIZIONI TECNICHE

1. I gestori dovranno utilizzare le migliori tecnologie disponibili sul mercato.(art.2 comma c L.R. 45/2004).
2. Tutti i siti pianificati, dovranno essere di tipo multigestore, per ogni sito pianificato, potrà essere realizzato un solo supporto antenne per tutti i gestori.
3. Su ogni sito pianificato, il gestore che realizzerà il supporto antenne dovrà tener conto (attraverso lo scambio di informazioni tecniche tra gestori) delle necessità degli altri gestori, al fine di progettare un supporto che possa permettere la realizzazione della Stazione Radio Base agli altri gestori in cositing sullo stesso (palo, traliccio, ecc.) .
4. Al fine di minimizzare l'impatto ambientale, ogni gestore, anche nel caso di attivazione contemporanea di tutti i sistemi (GSM – DCS – UMTS), potrà realizzare la Stazione Radio Base con una sola antenna per settore (antenna three-band); dove sarà possibile, anche per periodi limitati, i gestori in co-siting, dovranno adottare la condivisione delle antenne.
5. In caso di siti con distanza inferiore a 100 mt. dall'abitazione più vicina, il Delta H (dislivello dall'antenna) dal centro elettrico dell'antenna, nella direzione di massimo irraggiamento, alla copertura non praticabile delle abitazioni, nel raggio di cento metri dal sito, non potrà essere inferiore a 10 mt. con Tilt meccanico ed elettrico uguale a zero; in caso di tiltaggio delle antenne, si dovrà calcolare l'incremento di metri necessari per raggiungere il Delta H suddetto, all'interno del raggio di 100 mt.
6. Oltre ai limiti imposti dal Decreto 381/98 e dalla Legge 36/2001, il presente piano si prefigge un obiettivo di qualità con valori efficaci di intensità' di campo elettrico E (V/m) pari o inferiori a 1, per i siti sensibili individuati nell'allegata tavola n. 1 con colorazione blu e valori efficaci di intensità di campo elettrico E (V/m) pari o inferiori a 3, per il restante territorio. L'obiettivo è raggiungibile, sia per la pianificazione di cui all'art. 5 del presente regolamento, sia per le prescrizioni di cui al comma precedente, ma soprattutto con una accorta e sensibile progettazione radio da parte di tutti i gestori.

### TITOLO III - PREVISIONI DEL P.R.G.

#### CAPO I - DIVISIONE IN ZONE

##### Art. 24 – ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

Il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee secondo la seguente classificazione:

- ZONA “A” - CENTRO STORICO
- ZONA “B” – DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
- ZONA “B1” – DI COMPLETAMENTO
- ZONA “B2” – DI COMPLETAMENTO
- ZONA “B3” – DI COMPLETAMENTO
- ZONA TURISTICA DI COMPLETAMENTO
- ZONA “D” – ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI RISTRUTTURAZIONE
- ZONA “D1” - ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI COMPLETAMENTO
- ZONA “D2” – ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI ESPANSIONE
- ATTREZZATURE COMUNI
- ISTRUZIONE DELL’OBBLIGO
- VERDE PUBBLICO ATTREZZATO
- ATTREZZATURE SPORTIVE
- ZONA CIMITERIALE
- ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE
- PARCHEGGI
- PIAZZE
- ATTREZZATURE TECNOLOGICHE
- ZONA “E” AGRICOLA - L.R. 18/83
- ZONA “E” AGRICOLA - L.R. 12/99

##### Art. 24 bis – ZONE IN PROSSIMITÀ DELLE AREE PERIMETRATE SULLA CARTOGRAFIA DEL P.A.I. Regione Abruzzo

Per le zone in prossimità delle aree di pericolosità P3, P2, P1 e Ps, individuate dalla cartografia del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico della Regione Abruzzo,

si fa riferimento alle prescrizioni generali contenute nell'articolo 9 delle relative Norme Tecniche di Attuazione di seguito riportato.

**"Art. 9 - Norme comuni per le aree di pericolosità P3, P2, P1 e Ps"**

*1. Tutti i nuovi interventi, opere ed attività ammissibili nelle aree di pericolosità molto elevata, elevata e da Scarpata possono essere realizzati da parte del soggetto proponente, subordinatamente al parere positivo rilasciato dall'Autorità di bacino sullo Studio di compatibilità idrogeologica, ove richiesto dalle presenti norme.*

*2. Allo scopo di impedire l'aumento del rischio nelle aree di pericolosità perimetrata, tutti i nuovi interventi, opere e attività, previsti dal Piano, ovvero assentiti dopo la sua approvazione, devono essere comunque tali da:*

*a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del suolo;*

*b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento del rischio da dissesti di versante, attraverso significative e non compatibili trasformazioni del territorio nelle aree interessate;*

*c) non costituire elemento pregiudizievole all'attenuazione o alla eliminazione definitiva delle specifiche cause di rischio esistenti; e quindi alla sistemazione definitiva delle aree a rischio stesse né pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;*

*d) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza del cantiere, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;*

*e) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo.*

*3. Gli interventi elencati nel presente Titolo II adottano normalmente le tecniche di realizzazione a basso impatto ambientale.*

*4. In caso di eventuali contrasti tra gli obiettivi degli interventi consentiti dalle presenti norme prevalgono quelli connessi alla sicurezza.*

*5. Sono fatte salve le disposizioni più restrittive riguardanti le aree su cui si applicano le presenti norme, in materia di beni culturali ed ambientali, aree protette, strumenti di pianificazione territoriale a scala regionale, provinciale e comunale, ovvero altri piani di tutela del territorio.*

**6.** *Ai sensi dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 180/1998 convertito dalla legge n.267/1998, i Comuni indicati nell'Allegato B alle presenti norme predispongono, entro sei mesi dall'adozione del Piano, il piano urgente di emergenza.*

*Gli Enti Locali che predispongono o integrano i propri piani di protezione civile tengono conto delle perimetrazioni delle aree di pericolosità contenute nel Piano.*

**7.** *I manufatti, le opere e le attività oggetto delle presenti prescrizioni, attraversati anche in parte dai limiti delle perimetrazioni del Piano riguardanti aree a diversa pericolosità, si intendono disciplinati dalle disposizioni più restrittive.*

Per le aree specifiche di pericolosità P3, P2, P1 si fa riferimento ai seguenti articoli contenuti nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I.:

**Art. 14 - Disciplina delle aree a pericolosità molto elevata (P3)**

**Art. 17 - Disciplina delle aree a pericolosità elevata (P2)**

**Art. 18 - Disciplina delle aree a pericolosità moderata (P1)**

*Ai fini del rilascio di Permesso di Costruire per interventi da realizzare in tutte le zone ricadenti in prossimità delle scarpate, così come individuate nella cartografia del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Abruzzo, è necessario effettuare le verifiche di cui all'art. Art. 20 ed allegato F "Indirizzi tecnici in materia di scarpate", delle relative Norme Tecniche di Attuazione.*

## CAPO II - ZONE RESIDENZIALI

### Art. 25 – DESTINAZIONE D'USO DELLE ZONE RESIDENZIALI

Le zone residenziali sono destinate prevalentemente alla residenza ed alle funzioni ad essa collegate.

In particolare sono ammesse residenze stabili e/o temporanee, attività direzionali, uffici e sedi di rappresentanza, attività commerciali al minuto, attività di servizio ed artigianali nelle misure sotto indicate ed ogni attività non contrastante con la funzione residenziale.

Da tali zone sono esclusi: depositi e magazzini di merce all'ingrosso, caserme ed istituti di pena, industrie e laboratori per l'artigianato produttivo e quello per l'artigianato di servizio con macchinario che produca rumore o sostanze e fumi maleodoranti, mattatoi, stalle, scuderie, porcilaie ed ogni altra attività che risulti in contrasto con il carattere residenziale della zona. Mentre sono consentiti allevare gli animali di bassa corte, conigli, volatili ecc.

per l'uso proprio e per un numero non superiore a 5 capi per ogni specie riferito ad ogni componente familiare. Tali possibilità non valgono per il centro storico.

Salvo particolari norme di zona, sono pure esclusi dalle zone residenziali gli ospedali e le case di cura.

I laboratori artigianali possono essere ammessi purchè non superino mq 150 di superficie utile, siano dotati di ambienti condizionati acusticamente per lavorazioni che producono rumore (fino al limite massimo di 40 db), non abbiano comunque un carattere molesto o nocivo a giudizio delle competenti autorità sanitarie.

Sono ammesse stazioni di servizio e di riparazioni per autoveicoli, purchè sia garantita una superficie di parcheggio privato pari almeno a 10 volte la superficie utile della stazione di servizio e almeno 5 volte la superficie dell'officina e i locali siano dotati di ambienti trattati acusticamente per le riparazioni che implicano la produzione di rumori molesti e nei quali l'esito sonoro sia contenuto in 50 decibel.

Le zone residenziali si dividono in:

- ZONA "A" – CENTRO STORICO
- ZONA "B" – DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
- ZONA "B1" – DI COMPLETAMENTO
- ZONA "B2" – DI COMPLETAMENTO
- ZONA "B3" – DI COMPLETAMENTO

#### Art. 26 – CENTRO STORICO ZONA "A"

E' l'agglomerato urbano di carattere storico – ambientale comprendente le relative aree di pertinenza, così come individuato e perimetrato nella Tav. 4C della Variante Generale al P.R.G..

In tale zona, perimetrata come zona di degrado ai sensi dell'art. 27 della L. 457/78, e secondo la classificazione dei punti a), b) dell'art. 28 della L.U.R. 18/83, gli interventi si attuano mediante il vigente Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio, redatto in conformità agli art. 27, 28, 29, 30, della Legge Regionale n. 18/83; n. 70/95.

Le destinazioni d'uso consentite in tale zona sono quelle di cui all'art. 25.

E' consentito in tale sede un incremento volumetrico complessivo pari al 10% del volume esistente.

## Art. 27 – ZONA “B” DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

La destinazione d’uso è quella prevista dal precedente art. 25 delle presenti norme.

In tale zona il piano si attua mediante richiesta di Permesso di Costruire con le seguenti modalità:

- a) INTERVENTI di cui ai punti a), b), c), d) dell’art. 30 della L.U.R. 18/83, come modificato dalla L.R. 70 del 27/04/95;
- b) INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA di cui al punto e) dell’art. 30 della L.U.R. 18/83;

Sono consentiti interventi con incrementano di volumetria rispetto alla volumetria esistente al momento dell’approvazione del piano di:

- 50% per costruzioni sino a 800 mc
- 40% per costruzioni fra 801 e 1600mc
- 30% per costruzioni fra 1601 e 3500mc

Tale incremento di cubatura non dovrà comunque determinare sul lotto di pertinenza un indice di fabbricabilità fondiaria superiore a 5mc/mq;

- H – altezza max 10,50 m;
- D – distanza minima dai confini dalle strade e dei fabbricati vedasi art. 7 delle Norme Tecniche;
- P – parcheggi e autorimesse – 1mq per ogni 10 mc (art. 2, co. 2, L. 122/89);
- V – verde privato – in base all’art. 44 delle presenti N.T.A.;
- Allineamenti = l’allineamento prevalente sarà fornito di norma dall’ U.T.C.

Negli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici aventi un’altezza minima dei piani destinati alla residenza inferiore a mt. 2,70, ne è ammesso l’aumento nella misura sufficiente ad ottenere i requisiti di agibilità; ciò non è consentito per ogni altra destinazione d’uso diversa da quella residenziale. Tutti gli immobili attualmente esistenti non inseriti in cartografia relativamente alla Zona B di Ristrutturazione, sono comunque considerati appartenenti a tale zona ed è consentito di variare la destinazione da locali accessori ad abitazione anche se formano più unità abitative sempre rispettando i parametri necessari per l’abitabilità.

## Art. 28 – ZONA “B1” DI COMPLETAMENTO

Le zone “B1” comprendono aree libere interne o contigue a zone edificate.

La destinazione d’uso è quella prevista dal precedente art. 25 delle presenti norme.

In tali zone il piano si attua mediante Permesso di Costruire di cui all'art.10 del D.P.R 380/01, applicando i seguenti indici:

- If = Indice di fabbricabilità fondiaria 1,0 mc/mq;
- Q = Rapporto di copertura 35%;
- H = Altezza max m 10,50. Nel caso di ampliamenti di fabbricati esistenti l'altezza max può essere quella preesistente anche se maggiore di m 10,50;
- D = Distanze, secondo quanto precisato all' art. 7 delle presenti N.T.A., nel caso di ampliamenti di fabbricati esistenti, può essere mantenuto l'allineamento esistente;
- Lm = Lotto minimo 400 mq;
- P = Parcheggi ed autorimesse – 1mq per ogni 10 mc di costruito;
- V = verde privato, in base all'art. 44 delle presenti N.T.A.;
- Allineamenti = l'allineamento prevalente sarà fornito di norma dall' U.T.C..

Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di cui all'art. 30 della L.U.R. 18/83 lettere a-b-c-d-e, nonché in caso di accertata inidoneità statica, demolizione e ricostruzione con indici di zona, in ogni caso con volume e sedime preesistente.

Le aree di parcheggio ubicate a nastro lungo la viabilità hanno una profondità di m 3-6 dal ciglio stradale, ancorché indicate graficamente con profondità maggiore; nelle stesse è realizzabile un accesso ai lotti retrostanti della larghezza di m 5.

#### Art. 29 – ZONA “B2” DI COMPLETAMENTO

La destinazione d'uso in tali zone è quella prevista dal precedente art. 25 delle presenti norme. In tali zone il piano si attua mediante concessione diretta applicando i seguenti indici:

- If = Indice di fabbricabilità fondiaria: 0,60 mc/mq;
- Q = Rapporto max di copertura: 30%;
- H = Altezza max: ml. 10,50;
  - P = Parcheggi ed autorimesse: 1mq per ogni 10mc di costruito;
  - D = Distanze: secondo quanto precisato all'art. 7 delle presenti norme;
  - Lm = Lotto minimo 500 mq;
  - V = verde privato, in base all'art. 42 delle presenti N.T.A.;
  - Allineamenti = l'allineamento prevalente sarà fornito di norma dall'U.T.C.

Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di cui all'art. 30 della L.U.R. 18/83

lettere a-b-c-d-e, nonché in caso di accertata inidoneità statica, demolizione e ricostruzione con indici di zona, in ogni caso con volume e sedime preesistente.

Le aree di parcheggio ubicate a nastro lungo la viabilità hanno una profondità di m 3-6 dal ciglio stradale, ancorché indicate graficamente con profondità maggiore; nelle stesse è realizzabile un accesso ai lotti retrostanti della larghezza di m 5.

### Art. 30 – ZONA “B3” DI COMPLETAMENTO

La destinazione d’uso di tali zone è quella prevista dal precedente art. 25 delle presenti norme.

In tali zone il piano si attua mediante concessione diretta, applicando i seguenti indici:

If = Indice di fabbricabilità fondiaria: 0,50mc/mq;

Q = Rapporto max di copertura: 30%;

- H = Altezza max: ml. 9,50;
- P = Parcheggi ed autorimesse: 1mq per ogni 10 mc di costruito
- D = Distanze: secondo quanto precisato all’art. 7 delle presenti norme;
- Lm = Lotto minimo 500 mq;
- V = verde privato, in base all'art. 44 delle presenti N.T.A.;
- Allineamenti = l'allineamento prevalente sarà fornito di norma dall'U.T.C.

Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di cui all’art. 30 della L.U.R. 18/83 lettere a-b-c-d-e, nonché in caso di accertata inidoneità statica, demolizione e ricostruzione con indici di zona, in ogni caso con volume e sedime preesistente.

Le aree di parcheggio ubicate a nastro lungo la viabilità hanno una profondità di m 3-6 dal ciglio stradale, ancorché indicate graficamente con profondità maggiore; nelle stesse è realizzabile un accesso ai lotti retrostanti della larghezza di m 5.

### CAPO III - ZONA TURISTICA DI COMPLETAMENTO

#### Art. 31 – ZONA TURISTICA DI COMPLETAMENTO

Tali zone, sono quelle destinate alle attrezzature turistiche esistenti di ogni classe e categoria; in esse il piano si attua mediante intervento diretto nel rispetto delle norme e

prescrizioni del P.R.P. e secondo i seguenti indici e parametri:

If = Indice di fabbricabilità fondiaria: 0,70 mc/mq;

Nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti può essere riproposta la volumetria esistente anche se maggiore di quella risultante dall'applicazione dei suddetti indici.

- H = Altezza max: m 9,50;
- P = Parcheggi 0,80 mq/mq di Superficie Lorda Pavimentata;
- D = Distanze: secondo quanto precisato all'art. 7 delle presenti norme;
- V = verde privato, in base all'art. 44 delle presenti N.T.A.;
- Allineamenti = l'allineamento prevalente sarà fornito di norma dall'U.T.C..

#### CAPO IV - ZONE PRODUTTIVE

##### Art. 32 – ZONA “D” ATTIVITA' PRODUTTIVE DI RISTRUTTURAZIONE

In tali zone sono consentiti gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti adibiti a laboratori artigianali, impianti industriali, attività produttive e di trasformazione, attività commerciali, tecnologiche e simili.

E' consentito un aumento del 40% della superficie utile.

In ogni tipo di intervento ad uso produttivo vanno comunque reperite aree per parcheggi nella misura minima del 10% della Sf.

In ogni tipo di intervento ad uso commerciale (esclusa la commercializzazione delle merci di produzione aziendale) dovrà essere garantita una quota di aree pertinenziali a verde e parcheggio pari a 0,80 mq ogni 1 mq di Superficie Lorda Pavimentata.

È ammesso un solo alloggio per il proprietario o per il custode della superficie utile massima di 150 mq, computata oltre la superficie utile produttiva.

Per gli edifici esistenti ad uso diverso da quello produttivo saranno consentiti gli interventi così come definiti dall'art. 30 lettere a), b), c), e d) della L.U.R. 18/83.

Dovranno comunque essere osservate le seguenti distanze ed altezze:

Altezza max ad esclusione dei volumi strettamente necessari ad impianti ed accessori tecnologici m 10,00;

Distacco minimo dai confini m 5,00;

- Distacco minimo dai fabbricati m 10,00.

L'ampliamento dovrà comunque tener conto di rispettare i seguenti standard minimi per gli spazi destinati a parcheggi:

- Area di parcheggio privato 40 mq per ogni 100 mq di Superficie Lorda Pavimentata (escluse le sedi viarie), in aggiunta a quelli previsti dall' art.2, co. 2, della L. 122/89.

#### Art. 33 – ZONA “D1” ATTIVITA' PRODUTTIVE DI COMPLETAMENTO

Nelle zone di attività produttive di completamento sono consentite le costruzioni di laboratori artigianali, opifici per attività produttive e di trasformazione, di edifici per attività commerciali, tecnologiche e simili.

Sarà ammesso un solo alloggio per il proprietario o il custode della superficie massima di mq 150,00, da considerarsi aggiuntiva della S.U. derivante dalla applicazione dell'indice di utilizzazione fondiaria.

In tali zone il piano si attua per intervento diretto, applicando i seguenti parametri:

Indice di utilizzazione fondiaria mq/mq 0,50;

- Superficie minima del lotto mq 1000;
- Altezza max ad esclusione dei volumi strettamente necessari ad impianti ed accessori tecnologici m 10,00;
- Distacco minimo dai confini m 5,00;
- Distacco minimo dai fabbricati m 10,00;
- Area di parcheggio privato 40 mq per ogni 100 mq di Superficie Lorda Pavimentata (escluse le sedi viarie), in aggiunta a quelli previsti dall' art.2, co. 2, della L. 122/89.

In ogni tipo di intervento ad uso commerciale (esclusa la commercializzazione delle merci di produzione aziendale) dovrà essere garantita una quota di aree pertinenziali a verde e parcheggio pari a 0,80 mq ogni 1 mq di Superficie Lorda Pavimentata.

Per gli edifici esistenti è consentita la totale demolizione e ricostruzione degli stessi, mantenendo le superfici utili già realizzate, qualora maggiori di quelle realizzabili in applicazione dei precedenti indici.

Per gli edifici esistenti ad uso diverso da quello produttivo saranno consentiti gli interventi così come definiti dall'art. 30, lettere a), b), c) e d) della L.U.R. 18/83.

E' fatto salvo il vincolo di inedificabilità di cui all'art. 80 della L.R. 70/95 nella fascia di rispetto dell'ambito fluviale.

Le aree produttive ricadenti in zona A1 del P.R.P., sono inedificabili ancorché computabili ai fini dell'applicazione dell'indice  $U_f$ , non potranno inoltre essere utilizzate per deposito

merci ed usi affini né integralmente impermeabilizzate; nelle stesse dovranno essere garantiti il regolare deflusso delle acque meteoriche e idonea sistemazione a verde.

#### Art. 34 – ZONA “D2” ATTIVITA' PRODUTTIVE DI ESPANSIONE

Le zone di attività produttive di espansione sono destinate alla espansione delle attrezzature produttive.

Il piano si attua mediante la redazione di piani delle aree da destinare ad attività produttive (P.I.P. o Piano di Lottizzazione), nei modi previsti dall'art. 25 L.U.R. n.18/83 così come modificata dalla L.R.70/95.

Ove non reso possibile dall'intervento pubblico, la realizzazione della viabilità principale, verde e parcheggi, saranno realizzati contemporaneamente alle opere previste con il Piano di Lottizzazione presentato dai privati, tutta la viabilità pubblica, verde e parcheggi sarà ceduta gratuitamente al Comune con spese a carico dei privati.

Gli indici ed parametri di applicazione sono i seguenti:

Indice di utilizzazione territoriale mq/mq 0,45;

Altezza max m 10,00 ad esclusione di silos ed impianti tecnici;

Distacco minimo dai confini m 10,00;

• Distacco minimo dai fabbricati m 20,00;

• Lotto minimo mq 1000;

• Area di parcheggio pubblico 10% Sf (escluse le sedi viarie);

• Area di parcheggio privato 80 mq per ogni 100 mq di Superficie Lorda Pavimentata (escluse le sedi viarie), in aggiunta a quelli previsti dall' art.2, co. 2, della L. 122/89.

Il piano attuativo deve comprendere l'intera area individuata nella zonizzazione della variante al P.R.G., ovvero ambiti non inferiori a 10.000 mq, previa costituzione di un Consorzio per l'attuazione unitaria dell'area.

La formazione del Consorzio avverrà nelle forme di legge, previa nomina di apposito Consiglio di Amministrazione di un Presidente e di un Vicepresidente.

Al presidente saranno forniti tutti i poteri necessari per conferire con l'Amministrazione Comunale nei modi e nelle forme di legge.

E' consentita una dimensione inferiore nel caso di aree ultime residuali di piani attuativi approvati.

Il piano attuativo deve contenere la precisazione della quota massima di S.U. realizzabile con destinazione commerciale e conseguentemente il rispetto del punto 1, comma 1,

dell'art. 5 del D.M. 1444/68.

I fabbricati destinati ad attività artigianali e commerciali esistenti o legittimati ad esistere alla data di adozione del Piano, e che sono ubicati al di fuori delle zone artigianali e commerciali di espansione, possono essere ampliati una tantum nella misura del 40% della superficie utile esistente nel rispetto degli indici fissati dal presente articolo.

In tali zone la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive a verde pubblico o a parcheggi, escluse le sedi viarie, non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tale insediamenti e deve essere ceduta gratuitamente al Comune.

#### Art. 35 – ZONA PER ATTIVITA' COMMERCIALI, DIREZIONALI E DI SERVIZI ALLE IMPRESE

Tale zona comprende in forma mista e integrata, in progetti unitari, funzioni direzionali quali uffici, sedi di società, funzioni commerciali quali unità di vendita, supermercati e di relativi magazzini e depositi, servizi alle imprese quali uffici e centri di assistenza e ricerca, spazi per esposizioni e convegni e infine funzione di intrattenimento e svago.

Sono altresì possibili locali di ristoro e per lo sport annessi alle attività principali.

All'interno dell'area verde sarà possibile localizzare le attrezzature coperte e all'aperto per lo sport e per il tempo libero.

L'intervento si attua attraverso l'iniziativa privata, pubblica o in forma mista attraverso appositi consorzi tra operatori pubblici, privati e Amministrazione Comunale.

L'edificazione si attua attraverso la formazione di un comparto esteso alla intera area e la sottoscrizione di una convenzione tra i soggetti attuatori ed il Comune.

Ricadente in zona C1: CONSENTITE tutte le destinazioni previo STUDIO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE.

Scheda tecnica

- Uf = Indice di utilizzazione fondiaria mq. 0,7/mq;
- Q = Rapporto di copertura mq. 0,35/mq;
- H = Altezza massima (commerciale e ricreativo) = m 10,50;
- H = Altezza massima (direzionale) = m 15;
- D1 = Distanza dai confini di proprietà, dai limiti di zona e dalle strade m 10;
- D2 = Distanza tra i fabbricati interni al comparto = come da progetto;
- P = Parcheggi mq. 0,8/mq. come da art.5 D.M. 2/4/68 – L. 122/89;

- Verde di uso pubblico attrezzato 15% Sf.

#### Art. 36 – ZONA “E” AGRICOLA

Per tali zone si rimanda agli art. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 della L.R. 18/83 e s.m.e i..

Le parti del territorio comunale ricadenti nella perimetrazione del P.R.P., definita come zona C1 di trasformazione condizionata, sono soggette agli usi consentiti di cui all’art. 59 del P.R.P..

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente P.R.G. sono consentiti, una tantum, gli ampliamenti alle seguenti condizioni:

- 1)che l’ampliamento non superi in altezza la linea di gronda del fabbricato esistente;
- 2)che la volumetria complessiva dell'ampliamento sia non maggiore di 800 mc per ogni nucleo familiare;
- 3)che l’edificio esistente non si trovi in corrispondenza di incroci o biforcazioni, come previsto dall’art. 5 del D.M. 1/04/68 e dell’art. 1 del R.D. n. 740 del 1933.

Negli interventi di demolizione e ricostruzione o ampliamenti di edifici aventi una altezza minima dei piani destinati a residenza inferiore a m.2,70 ne è ammesso l’aumento nella misura necessaria ad ottenere i requisiti di agibilità; ciò non è consentito per ogni altra destinazione d’uso diversa da quella residenziale.

**Per quanto riguarda gli interventi turistici in zona agricola, si rimanda alla L.R. n.38 del 31.07.2012 "Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo" e suo regolamento di attuazione DECRETO 27.05.2014, n. 4/Reg.**

#### Art. 37 – FABBRICATI RICADENTI IN ZONA AGRICOLA “E”, SENZA REQUISITI DI RURALITA'

Per tutti quei fabbricati ricadenti in zona agricola “E” e registrati al catasto urbano, ma che non hanno più i requisiti della ruralità, sia per la perdita del titolo professionale da parte del proprietario di imprenditore agricolo, sia per motivi di cessazione dell’attività agricola, in caso di ampliamento e ristrutturazione, oltre al cambio di destinazione d’uso dei locali ex-agricoli a civile abitazione, è reso possibile applicare i parametri previsti per la zona “B”, di cui all’articolo 27 delle presenti norme.

#### Art. 38 – ZONA “E” AGRICOLA DI CUI ALLA L.R. 12/99

Con riferimento all’art. 71 della L.R. 12.4.1983, n. 18, così come modificato ed integrato dalla L.R. 70/95 e L.R. 3 Marzo 1999 N. 12, sul territorio è prevista l’edificazione di manufatti connessi alla conduzione del fondo secondo le seguenti norme:

1) Sono considerati manufatti connessi alla conduzione del fondo: i ricoveri per attrezzi, macchinari e per gli animali, gli impianti fissi di protezione dei prodotti, i silos e le altre opere di stoccaggio, gli impianti energetici, di irrigazione e di smaltimento.

2) Tali manufatti possono essere realizzati anche indipendentemente dalla presenza di edifici con destinazione residenziale. E’ consentita una superficie utile corrispondente ad un indice max di mq 0,015/mq fino ad un massimo di 300 metri quadri.

Per tali interventi il fondo deve avere una consistenza di almeno 3000 mq.

3) Non è soggetta a tali limitazioni la realizzazione di serre e di coperture stagionali destinate a proteggere le culture per le quali non è necessaria titolo abilitativo da parte del Comune.

#### Art. 39 – STRADE DI CRINALE

Il presente articolo disciplina l’attività edificatoria nelle zone “E” lungo le strade di crinale e cioè nei tratti di viabilità individuati in cartografia che presentano particolari condizioni geomorfologiche tali da non consentire il rispetto delle distanze dalle sedi viarie.

Lungo questi tratti di viabilità, l’attività edificatoria è normata come all’art. 36 delle presenti norme; è consentita una distanza minima dalla sede stradale di m 5.

### *CAPO V - ZONE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO*

#### Art. 40 – ZONA PER ATTREZZATURE COMUNI E MONUMENTALI

Tali zone individuano monumenti, cippi, ecc. esistenti.

#### Art. 41 – ZONE PER ATTREZZATURE COMUNI

Sono zone destinate alle attività religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici PT, protezione civile ecc.), per monumenti, cippi

ed altro in analogia.

In tali zone la Variante al P.R.G. si attua mediante concessione diretta, applicando i seguenti indici:

- $U_f$  = Indice di utilizzazione fondiaria mq/mq 0,60;
- $H$  = Altezza max m 10,00;
- $D$  = Distanze minime dai fabbricati, dai confini di proprietà, dai cigli stradali secondo quanto previsto dall'art. 7 delle presenti norme;
- $P$  = Parcheggi e autorimesse nella entità prevista dall'art. 19 delle presenti norme.

#### Art. 42 – ZONE PER L'ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO

Sono destinate alle attrezzature scolastiche dell'obbligo.

In tali zone il P.R.G. si attua mediante concessione diretta, applicando i seguenti indici:

$U_f$  = Indice di utilizzazione fondiaria mq/mq 0,60;

$H$  = Altezza max m 10,00;

- $D$  = Distanze minime dai fabbricati, dai confini di proprietà, dai cigli stradali secondo quanto previsto dall'art. 7 delle presenti norme o secondo specifiche normative tecniche;
- $P$  = Parcheggi e autorimesse nella entità prevista dall'art. 19 delle presenti norme.

#### Art. 43 – ZONE PER ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

Sono le aree destinate alla costruzione di mattatoi, impianti di depurazione, acquedotti, ed altre strutture similari.

In tali zone il P.R.G. si attua mediante concessione diretta, applicando i seguenti indici:

$U_f$  = Indice di utilizzazione fondiaria mq/mq 0,40;

$H$  = Altezza max m 10,00;

- $D$  = Distanze minime dai fabbricati, dai confini di proprietà, dai cigli stradali secondo quanto previsto dall'art. 7 delle presenti norme o secondo specifiche normative tecniche;
- $P$  = Parcheggi e autorimesse 1mq per ogni 10 mc di costruito.

#### Art. 44 – TUTELA E SVILUPPO DEL VERDE PRIVATO

Negli insediamenti urbani, nelle zone di uso residenziali e di uso pubblico, deve essere curato e realizzato il verde secondo la seguente norma.

Nei progetti che necessitano di Permesso di Costruire, gli alberi di alto fusto esistenti, dovranno essere rilevati e posizionati su apposita planimetria, l'abbattimento di piante esistenti può essere consentito solo a progetto approvato.

Per ogni pianta abbattuta in base al progetto essa deve essere sostituita da altre piante in numero di 2 della stessa specie, in area prossima dello stesso lotto, con altezza non inferiore a m 3 e con caratteristiche in appresso specificate.

Nei progetti riguardanti il Permesso di Costruire dovrà essere specificato e dettagliato la sistemazione esterna di tutta l'area, specificando le zone alberate e/o a giardino e/o a coltivo, nonché tutte le opere di sistemazione esterna (pavimentazione, recinzioni, arredi fissi, ecc.) con la denominazione degli alberi.

In particolare negli insediamenti residenziali, zone pubbliche e di interesse generale all'atto della costruzione ed in forma definitiva, dovranno essere poste a dimora nuovi alberi di alto fusto di specie autoctona, nella misura di n. 1 pianta ogni 100 mq di Superficie Fondiaria, oltre ad essenze arbustacee in misura di n. 3 essenze per ogni 100 mq di Superficie Fondiaria.

#### Art. 45 – ZONE DI VERDE PUBBLICO

Sono zone destinate alla creazione e alla conservazione di aree verdi per il gioco e per il tempo libero, da sistemarsi con alberature, piante ornamentali, panchine ed attrezzature per il gioco dei bambini.

#### Art. 46 – ATTREZZATURE SPORTIVE

Sono zone destinate agli impianti sportivi coperti e scoperti.

In tali zone il P.R.G. si attua mediante concessione diretta, applicando i seguenti indici e parametri:

- Uf = Indice di utilizzazione fondiaria;
- per impianti coperti: 0,35 mq/mq;
- per impianti scoperti: 0,66 mq/mq;
- D = Distanze minime dai fabbricati m 20,00, dai confini di proprietà e dai cigli stradali m 10,00;
- P = Parcheggi pari a 10% della Sf.

#### Art. 47 – ZONE DI RISPETTO

Sono zone di rispetto alle strade, ai corsi d'acqua, ai cimiteri, nonché ai vincoli ambientali determinati dalla Regione Abruzzo, come le scarpate.

Sono consentite soltanto le opere necessarie alla manutenzione e al potenziamento delle alberature e del verde esistente, ed alla sistemazione idrogeologica dei terreni.

Il limite delle fasce di rispetto equivale al limite di edificabilità, salvo diverse prescrizioni riportate nelle norme particolari di zona.

Nelle **zone di rispetto fluviale** si applicano le disposizioni sugli usi agricolo, forestale, pascolivo e tecnologico indicati per ambiti A1 del P.R.P. dell'art.65 delle Norme Tecniche Coordinate del P.R.P.

La **zona di rispetto cimiteriale** è destinata alle relative aree di rispetto nelle quali sono consentite soltanto costruzioni per la vendita di fiori e oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti.

Nelle zone edificabili ricadenti all'interno delle **fasce di attenzione delle scarpate morfologiche** individuate nel P.A.I. (Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi"), sono comunque consentiti interventi edificatori sempre nel rispetto delle sovraordinate normative del P.A.I.

#### Art. 48 – ZONA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

Tutti gli interventi previsti in località S. Agnello (tav. 4B), nella zona perimetrata, sono sottoposti, qualora si prevedano opere di scavo di qualsivoglia genere, all'approvazione preventiva della Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo di Chieti.

#### Art. 49 – INTERVENTI SU AREE SOTTOPOSTE AD USO CIVICO

Nel caso di terreni interessati dall'intervento di trasformazione edilizia o urbanistica che dovessero risultare gravate dall'uso civico, prima del rilascio del Permesso di Costruire la ditta interessata dovrà richiedere, ai sensi dell' art.6 della L.R. 25/88, la sdemanializzazione e quindi l'alienazione dell'area, assumendo a proprio carico i conseguenti oneri.

## Art. 50 – ZONE DESTINATE ALLA VIABILITÀ

Le zone destinate alla viabilità comprendono:

- a) Le strade
- b) I nodi stradali
- c) I parcheggi
- d) Le aree di rispetto.

L'indicazione grafica delle strade, dei nodi e dei parcheggi ha valore di massima fino alla redazione del progetto dell'opera.

Le strade sono classificate come segue:

- a) Strade principali, con funzione prevalentemente regionale, sono accessibili solo attraverso i nodi indicati nelle tavole della Variante al P.R.G.
- b) Strade primarie, con funzione prevalentemente intercomunale, sono accessibili solo attraverso eventuali immissioni di strade secondarie.
- c) Strade interne, con funzione di distribuzione capillare degli autoveicoli.

La sezione minima per le strade residenziali a fondo cieco che servono non più di mc 7.000, non potrà essere inferiore a m 6,00 ivi compresa la cunetta e il marciapiede.

Per le strade locali non a fondo cieco la sezione minima complessiva da recinzione è di m 9,00.

d) Ciclabili e pedonali, con funzione di distribuzione capillare dei ciclisti e dei pedoni. La sezione delle strade è multipla di m 1,25, la sezione minima delle pedonali è di m 1,50.

e) Parcheggi, sono aree di sosta per autoveicoli non ancorati al suolo, indicate di massima nelle tavole di piano con la lettera P per quanto riguarda quelli pubblici e quelli della rete stradale principale.

In fase di progettazione della sede stradale primaria e secondaria possono essere previsti nuovi parcheggi nelle aree di rispetto stradale.

f) Zone di rispetto. Le aree di rispetto, sono necessarie alla realizzazione delle nuove strade, all'ampliamento di quelle esistenti ed alla protezione della sede stradale nei riguardi dell'edificazione.

Per i fabbricati ricadenti nelle zone di rispetto stradale ubicate all'interno delle zone agricole (vedi art. 36) è consentito un intervento " una tantum " per gli ampliamenti che si rendessero necessari per la ristrutturazione delle costruzioni esistenti alla

data di adozione del P.R.G., alle seguenti condizioni:

- 4) Che l'ampliamento non superi in altezza la linea di gronda del fabbricato esistente;
- 5) Che la volumetria complessiva dell'ampliamento sia non maggiore di 800 mc per nucleo familiare.
- 6) Che l'edificio esistente non si trovi in corrispondenza di incroci o biforcazioni, come previsto dall'art. 5 del D.M. 1/04/68 e dell'art. 1 del R.D. n. 740 del 1933.

#### Art. 51 – IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

Gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, possono essere inseriti soltanto nelle fasce di rispetto stradale, a tal fine sono solamente idonee le strade identificate come di tipo C-D-E del nuovo Codice della Strada.

A tal fine il territorio Comunale, in rapporto ai tipi di impianti stradali di distribuzione di carburanti da utilizzare, viene suddiviso nelle seguenti 4 zone omogenee:

–ZONA 1: comprendente la zona territoriale omogenea A ed assimilate della Variante al P.R.G.;

–ZONA 2: comprendente le zone territoriali omogenee B - C ed assimilate della Variante al P.R.G.;

–ZONA 3: comprendente le zone territoriali omogenee D - F ed assimilate della Variante al P.R.G.;

–ZONA 4: comprendente le zone territoriali omogenee E della Variante al P.R.G.. Per l'installazione di detti impianti stradali di carburanti dovrà provvedersi alla redazione del Piano Comunale Carburanti, sulla scorta del D.Lgs. 11/02/98 n.32 e s.m.e.i. e L.R. n. 10/05 e Legge Regionale 16/10/2009 N. 20.

#### Art. 52 – NORME DI TUTELA

Qualsiasi costruzione che interessi l'area di pertinenza dell'acquedotto dovrà essere preventivamente autorizzata dal Consorzio Acquedottistico.

Per gli interventi nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico e per quelle di cui alla L.R. 24/86 (Piante in gruppi o filari) dovrà essere preventivamente acquisita l'autorizzazione dell'Ispettorato Rip.le delle Foreste di Pescara.

L'edificazione nelle zone individuate nello studio geologico allegato alla presente Variante

al P.R.G., quali “ predisposte al dissesto” è subordinata a specifiche indagini geologiche che stabiliscono i criteri costruttivi da adottare.

Le recinzioni lungo le strade Statali e Provinciali dovranno essere realizzate nel rispetto dell'art.24 del DPR 610 del 16/09/96 “ Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada ”.

#### Art. 53 – AREE PER NECESSITA' DI PROTEZIONE CIVILE ED DI ATTERRAGGIO ELICOTTERI VIGILI DEL FUOCO

Il Comune mette a disposizione funzionali aree di protezione civile e di atterraggio elicotteri dei Vigili del Fuoco opportunamente ubicate sul territorio e provvede alla sua realizzazione e manutenzione.

Nelle aree indicate il Comune provvederà attraverso idonea progettazione, alla loro acquisizione e trasformazione, costruendo apposite piattaforme di atterraggio elicotteri, previa acquisizione delle autorizzazioni necessarie e dotando l'area per necessità di protezione civile di acqua , luce, telefono, fognature e gas.

L'acquisizione di tali aree al patrimonio indisponibile del Comune, potrà avvenire sia per trattativa privata, previa acquisizione della valutazione dell'Agenzia del Territorio competente, ovvero in applicazione del D.P.R. 327 del 08/06/2001, per motivi di pubblica utilità.

#### *TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI*

#### Art. 54 – STRADE LOCALI ESISTENTI AL MOMENTO DI ADOZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. E LE LORO MODIFICHE

Le strade locali esistenti nelle zone di completamento al momento di adozione della Variante al P.R.G. siano esse pubbliche, di uso pubblico o privato, non possono essere destinate ad uso diverso da quello attuale o concordato tra privati o fra il Comune ed i privati.

Soltanto nel caso di Piano Particolareggiato di Esecuzione, redatto per iniziativa pubblica, si possono attuare quelle modifiche del tracciato della sezione e della destinazione d'uso che risultino legate al nuovo assetto viario previsto dalla Variante al P.R.G.

*TITOLO V - INDICAZIONI NORMATIVE RECEPITE DAL PIANO TERRITORIALE  
PROVINCIALE*

*NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE*

La Variante al P.R.G. è stata redatta nel rispetto delle N.T.A. del Piano Territoriale Provinciale di Pescara di cui si riportano gli articoli relativi al sistema ambientale del territorio Comunale di Elice e ne diventano parte integrante e sostanziale delle seguenti N.T.A.

*CAPO I - PROGETTO DI SUOLO (Recepimento del P.T.C.P.)*

Art. 55 - Generalità

53.1 Le norme relative ai criteri per il progetto di suolo riguardano la salvaguardia dei caratteri fondamentali dell'ambiente e del paesaggio della Provincia di Pescara.

53.1.1 Esse indicano azioni che debbono essere svolte dai soggetti pubblici e privati proprietari delle singole porzioni di territorio o che su di esse abbiano competenza; in particolare esse sono indirizzate ai Comuni e alle Comunità montane che dovranno redarre i rispettivi Piani Regolatori e i Piani di Sviluppo.

53.1.2 In sede di approvazione (Conferenza dei Servizi) sarà valutata la rispondenza e l'adeguatezza delle previsioni e delle norme tecniche di attuazione proposte nei piani sovracitati alle prescrizioni indicate nel Titolo presente.

Art. 56 - Permeabilità del suolo

54.1 In tutti gli interventi che investono ampie superfici di territorio dovranno essere adottati criteri di realizzazione volti a ridurre al minimo le superfici impermeabili favorendo l'infiltrazione delle acque meteoriche.

54.2 Tutti gli interventi di impianto vegetazionale dovranno essere strutturati (tipologia delle specie e caratteristiche d'impianto) in modo da consentire una corretta regimazione delle acque superficiali, favorendo l'infiltrazione nel terreno e comunque la ritenzione temporanea delle acque meteoriche.

54.3 Tutti gli interventi di impianto artificiale devono essere progettati con lo scopo di minimizzare l'effetto della impermeabilizzazione mediante l'impiego di materiali che permettano la percolazione delle acque o quantomeno la ritenzione temporanea delle stesse.

54.4 Per i grandi insediamenti industriali, allo scopo di limitare il carico idraulico in fognatura, dovranno essere previsti, tra le opere di urbanizzazione primaria, dei sistemi di raccolta e di convogliamento delle acque meteoriche intercettate dalle coperture degli edifici in appositi bacini di accumulo temporaneo.

54.5 Non è permesso interrompere o impedire il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo o diverso recapito per le acque intercettate. Qualora l'intervento previsto comporti l'interruzione o l'impedimento al deflusso superficiale si dovranno indicare le variazioni e le soluzioni atte a garantire il mantenimento della efficienza della rete di convogliamento delle acque superficiali.

#### Art. 57 - Manufatti di sostegno delle terre

55.1 La realizzazione dei muri di contenimento e di sostegno deve essere basata su specifiche indagini geognostiche che verifichino le condizioni di stabilità dell'intera pendice, sia nella configurazione originaria che in quella conseguente alla realizzazione dell'intervento.

55.2 In nessun caso la realizzazione di un'opera di sostegno potrà provocare l'alterazione del regime superficiale delle acque e l'aumento dell'infiltrazione.

#### Art. 58 - Sbancamenti, scavi e rinterri

56.1 Sono considerati scavi e rinterri gli interventi che comportano modificazioni permanenti e rilevanti della forma del suolo ad eccezione dei lavori ordinari connessi alle attività agricole ed alla sistemazione di aree verdi.

56.2 Ogni lavoro di sbancamento o di scavo dovrà prevedere il ripristino delle condizioni di stabilità delle pareti mediante opere di rinaturalizzazione realizzate con l'impiego delle tecniche di bioingegneria.

56.3 Ogni sbancamento, sia in terreno sciolto che lapideo, dovrà essere provvisto di appositi drenaggi a monte per l'abbattimento del carico delle acque meteoriche ed il loro convogliamento nella rete di scolo esistente.

56.4 Preliminarmente all'inizio dei lavori di scavo o sbancamento dovrà essere individuato il sito di discarica del materiale sbancato o scavato.

#### Art. 59 - Costruzioni interrato

57.1 Per le costruzioni o le porzioni interrate di esse è richiesta la verifica del livello di falda e la sua escursione in relazione alla profondità di posa delle fondazioni.

57.2 In nessun caso è ammesso che il livello del piano di calpestio sia al di sotto del livello massimo di risalita della falda.

#### Art. 60 - Reti tecnologiche sotterranee

58.1 Per impianti tecnologici a rete sotterranei si intendono le tubazioni dell'acquedotto, dei sistemi di drenaggio delle acque, del gas, delle fognature, le linee elettriche, telefoniche e tutte le attrezzature connesse al funzionamento e alla manutenzione delle stesse.

58.2 La realizzazione delle reti tecnologiche non potrà comportare la variazione superficiale dell'esistente reticolo di deflusso delle acque. Qualora l'intervento preveda una modifica del reticolo di deflusso superficiale delle acque, dovrà essere preventivamente studiato il nuovo andamento, garantendo che le variazioni apportate non determinino concentrazioni o ristagni nelle aree di intervento o in quelle limitrofe.

58.3 I lavori di chiusura degli scavi dovranno prevedere il ripristino del tipo di terreno (vegetale e non) e del tipo di pavimentazione esistente prima dell'intervento.

58.4 I nuovi interventi sugli impianti interrati e le opere di manutenzione dovranno essere resi noti, con opportuno anticipo, a tutti i soggetti competenti al fine di coordinare ed ottimizzare le necessarie operazioni di scavo.

58.5 La profondità rispetto al piano di campagna, alla quale installare gli impianti tecnologici dovrà essere tale da non compromettere la crescita e lo sviluppo degli apparati radicali, e non ostacolare le operazioni di aratura e irrigazione delle aree agricole.

#### Art. 61 - Fognature

59.1 Tutti gli interventi di nuovo impianto della rete fognante dovranno privilegiare il completamento della rete estendendola alle aree insufficientemente servite.

59.2 Per i piccoli centri, le frazioni collinari e gli insediamenti rurali lo smaltimento delle acque reflue deve essere organizzato mediante impianti tecnici non allacciati alla fognatura quali fosse tricamerale, impianti di sub-irrigazione, impianti di fito-depurazione.

#### Art. 62 - Qualità dell'aria: limitazioni e compensazioni

60.1 Per controllare l'inquinamento da traffico veicolare e limitare la densità delle emissioni inquinanti i Comuni con un numero di abitanti superiore a 10.000 dovranno accompagnare la redazione dei P.R.G. con uno specifico piano della mobilità finalizzato alla riduzione e alla razionalizzazione del traffico autoveicolare privato e pubblico e di uno specifico piano contro l'inquinamento acustico.

60.2 Per le misure di compensazione e miglioramento della qualità dell'aria un ruolo fondamentale è assegnato alle aree verdi intese come biomassa vegetale capace di assorbire una quota delle sostanze inquinanti e conseguente abbassamento delle concentrazioni. In quest'ottica si deve ricorrere massimamente al nuovo impianto ed alla manutenzione delle formazioni boschive dense e barriere vegetali esistenti in funzione di fono-assorbimento e di assorbimento degli inquinanti oltre al ripristino di un'adeguata copertura vegetale nelle aree incolte abbandonate o nelle aree degradate dalle attività antropiche.

60.3 Nei casi in cui non sia possibile realizzare le barriere impiegando esclusivamente materiali vegetazionali si potranno impiegare barriere fono-assorbenti realizzate con materiali artificiali o miste in modo da poter integrare materiali artificiali e vegetazionali.

#### Art. 63 - Regimazione dei corsi d'acqua

61.1 Tutte le nuove opere previste negli alvei dei corsi d'acqua naturali ed artificiali, finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico e alla funzionalità della rete di deflusso di superficie, dovranno privilegiare le tecniche costruttive proprie della ingegneria naturalistica.

61.2 In ogni caso, la progettazione di opere in alveo relative a briglie, traverse, modificazione della sezione di deflusso, difesa dall'erosione concentrata deve relazionarsi al contesto fisico-morfologico di un significativo tratto del corso d'acqua posto a monte e a valle del luogo di intervento.

## CAPO II- IL SISTEMA AMBIENTALE

### *Sub-sistema V2: “ Connessione ”*

#### Art. 64 – Generalità

62.1 Le norme che seguono riguardano il funzionamento e la progettazione di un corretto sistema ecologico. Esse indicano azioni che debbono essere svolte dai soggetti pubblici e privati proprietari delle singole porzioni di territorio o che su di esse abbiano competenza; in particolare esse sono indirizzate ai Comuni e alle Comunità Montane che dovranno redarre i rispettivi P.R.G. e P.R.E. e i Piani di Sviluppo.

In sede di approvazione (Conferenza dei Servizi) sarà valutata la rispondenza e l'adeguatezza delle previsioni e delle norme tecniche di attuazione proposte nei piani sovracitati alle prescrizioni indicate nei Capi successivi del presente Titolo.

#### Art. 65 - Siti antenne per telecomunicazioni

Dette aree sono destinate ad ospitare antenne per impianti di telecomunicazioni operanti tra i 100 KHZ e 300 GHZ così come previsto dall'art. 8 della legge regionale 45/2004 comma 3. Nel rispetto dell'art. 7 comma 3 punto b, la distanza da fabbricati a destinazione residenziale o a servizi collettivi deve avere una fascia di rispetto non inferiore a m 1000 misurati a partire dalla perimetrazione dell'area individuata per la collocazione di detti impianti.

#### Art. 66 - Prestazioni

63.1 Per connessioni si intendono quegli elementi lineari, semplici e composti, caratterizzati da unità fisiche particolari (corsi d'acqua, crinali) che mettendo in comunicazione i diversi ambiti del territorio permettono e favoriscono la comunicazione ecobiologica, lo scambio e lo sviluppo della biodiversità.

## Art. 67 - V2.1 Corridoio ecologico d'acqua e nodo ecoambientale

64.1 Per corridoio ecologico d'acqua si intende una fascia lineare di territorio composta essenzialmente da un corso d'acqua e da due fasce riparie (ecosistema acquatico-umido e canale/veicolo di spostamento di animali, semi, geni). Esso può svolgere una funzione di ricolonizzazione del territorio circostante esportando biodiversità, di habitat, condotto, filtro, barriera, fonte e risorsa di alimento per specie vegetali e animali.

64.2 Nel territorio pescarese hanno la funzione di corridoio ecologico d'acqua il fiume Aterno-Pescara, il Tirino, la Nora, il Tavo-Fino-Saline, il Piomba. Di ciascuno sono state definite le aree golenali entro le quali scorre l'alveo di magra e di piena.

64.3 Per nodi ecoambientali si intendono tutte le aree di collegamento e di intersezione tra i diversi corridoi ecologici di acqua e tra questi e il mare. Essi garantiscono la continuità fisica tra habitat naturali differenti e la presenza, al loro interno, di ambienti idonei alla mobilità e al diffondersi delle specie e dei geni;

64.3.1 Nel territorio pescarese sono nodi ecoambientali:

- confluenza Tirino-Pescara;
- confluenza Orta-Pescara;
- confluenza Nora-Pescara;
- confluenza Tavo-Saline;
- foce del Piomba;
- foce del Tavo-Saline.

64.3.2 All'intersezione dei corridoi ecologici principali deve essere potenziata la presenza di ambienti favorevoli allo scambio biologico ed alla sosta di specie, mediante la creazione di un'area verde, fittamente boscata, a margini chiusi per eliminare al massimo le possibilità di interferenze esterne;

64.3.3 Nel punto di intersezione dei corridoi d'acqua individuati come nodi eco-ambientali gli interventi di ripulitura dell'alveo e delle sponde dovrà avvenire solo in caso di indifferibile necessità e cioè per eliminare elementi di ostruzione dei due corsi d'acqua.

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati con le tecniche proprie della bioingegneria e tesi alla minimizzazione dell'interferenza con i processi biodinamici in atto nei corpi idrici.

64.3.4 Il potenziamento dei nodi può essere ottenuto con la realizzazione di una fascia verde di salvaguardia di almeno 10 m. di spessore.

## Art. 68 - Elementi

### 65.1 Alveo

I lavori di ripulitura dell'alveo potranno essere eseguiti soltanto al fine di eliminare ciò che si oppone al regolare deflusso delle acque senza alterare in alcun modo la sezione naturale del letto fluviale;

65.1.1 Non sono ammessi movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del fondo con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale;

65.1.2 All'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati; sono ammessi solo interventi volti al disinquinamento, al miglioramento del regime idraulico (limitatamente alla pulizia del letto del corso d'acqua), alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento;

65.1.3 E' vietata qualsiasi attività di escavazione eccettuato i lavori necessari al recupero dei siti di cava antichi e recenti dismessi.

### 65.2 Aree golenali

Per area golenale (tav.B5) si intende una fascia costituita dall'alveo inciso e dal terreno posto ai lati del corso d'acqua che risente della contiguità con il corpo idrico defluente anche in condizioni ordinarie e che viene occupato dalle acque di piena (anche eccezionale) con una frequenza tale da mantenere dinamicamente inalterata la morfologia d'insieme. Questa fascia garantisce la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambiente fluviale.

65.2.1 All'interno dell'area golenale è vietato qualsiasi tipo di edificazione e di attività estrattiva; sono consentiti solamente interventi di sistemazione a verde, con percorsi pedonali e ciclabili senza alcun tipo di attrezzature;

65.2.2 Nell'area golenale si riconoscono le seguenti biocenosi:

- scirpetio-fragmiteto;
- poligono-xantieta (comunità idrofile sommerse, precarie e stagionali);
- prato biologico (costituito dagli organismi della depurazione biologica);
- elosciadeto (area golenale del Fiume Tirino).

Interventi ammessi:

- ricostruzione di micro-habitat;
- ripristino e tutela del prato biologico sul fondo dell'alveo mediante la limitazione delle

canalizzazioni;

-rinaturalizzazione dei tratti modificati dalle escavazioni;

-ripristino, tutela e potenziamento delle comunità sommerse e semisommerse.

### 65.3 Aree a rischio idraulico

65.3.1 “Nelle zone perimetrate a rischio idraulico molto e rischio idraulico elevato, è vietata qualsiasi attività di trasformazione dello stato dei luoghi e di modificazione dell’assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, urbanistico ed edilizio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma

### 65.3.2 Aree a rischio idraulico molto elevato (R4)

Sostituito da

#### **TITOLO II, Aree di Pericolosità Idraulica -**

#### **CAPO III, Interventi consentiti nelle aree di pericolosità idraulica Molto Elevata**

**art. 17-18-19 delle N.T.A. del Piano Stralcio Difesa Alluvioni, Regione Abruzzo di seguito riportati:**

#### **ARTICOLO 17**

***Interventi consentiti in materia di opere e sistemazioni idrauliche, sistemazione e riqualificazione degli ambienti fluviali nelle aree di pericolosità molto elevata***

1. Nelle materie di cui al presente articolo, fermo restando quanto disposto negli articoli 7, 8, 9 e 10, nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata sono consentiti esclusivamente:
  - a. opere e interventi idraulici per migliorare la difesa dalle alluvioni;
  - b. opere urgenti realizzate dalle autorità di protezione civile o dalle autorità idrauliche competenti per la tutela di persone, beni ed attività in situazioni di rischio imminente;
  - c. attività di manutenzione idraulica, comprese quelle eseguite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14.4.1993 e della legislazione di settore della Regione Abruzzo;
  - d. interventi di ricostruzione e riqualificazione degli ambienti fluviali per ridurre il pericolo ed il rischio idraulico.
2. Nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata è quindi tra l’altro vietato:
  - a. realizzare strutture mobili e immobili, ad eccezione di quelle a carattere provvisorio o precario indispensabili per la conduzione dei cantieri o specificamente ammesse dalle presenti norme;
  - b. creare a protezione di colture agricole rilevanti che ostacolano il deflusso delle acque;
  - c. introdurre cambiamenti colturali o nuove colture arboree capaci di ostacolare il deflusso delle acque o di pregiudicare la stabilità degli argini.

## **ARTICOLO 18**

### ***Interventi consentiti sul patrimonio edilizio nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata***

1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 7, 8, 9 e 10, in materia di patrimonio edilizio pubblico e privato esistente alla data di approvazione del PSDA nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata sono consentiti esclusivamente:

- a. la demolizione di edifici senza ricostruzione a condizione che i lavori non creino neppure temporaneamente ostacoli significativi al regolare deflusso delle acque;
- b. la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria;
- c. il restauro conservativo, il risanamento igienico ed edilizio e gli altri adeguamenti igienicosanitari degli edifici, necessari per garantirne la funzionalità conformemente alla destinazione d'uso ed alle previsioni degli strumenti urbanistici, sempre a condizione che non comportino ampliamenti; tale condizione non si applica ai vani tecnologici;
- d. gli interventi per ridurre la vulnerabilità di edifici, con eventuale aumento di superficie utile non superiore a quella allagabile e con contestuale dismissione dei piani terra o interrati, sempre che lo studio di compatibilità idraulica verifichi l'idoneità strutturale di tutti gli elementi portanti;
- e. i nuovi impianti tecnologici conformi agli strumenti urbanistici adottati o vigenti che risultino essenziali per la funzionalità degli edifici, delle infrastrutture e delle attrezzature esistenti;
- f. le sistemazioni e le manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muri esterni, recinzioni, opere a verde e simili);
- g. i mutamenti di destinazione d'uso ammessi dalle previsioni urbanistiche vigenti, a condizione che non producano alcun incremento, anche di uno solo, dei fattori che concorrono a determinare il livello di rischio, secondo i criteri stabiliti dal PSDA;
- h. la riparazione di edifici esistenti danneggiati da eventi sismici o calamità idrogeologiche, compatibilmente con le norme nazionali e regionali vigenti e sempre a condizione che non si tratti di ricostruzione anche parziale;
- i. le opere per eliminare le barriere architettoniche, compresi ascensori e rampe esterni, e le opere per adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza del lavoro, con realizzazione dei relativi volumi tecnici indispensabili
- j. le opere per la conservazione dei beni culturali tutelati ai sensi della normativa di settore statale e regionale.

2. Non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica per gli interventi indicati alle lettere a., b., c.,, f., g. del precedente comma.

3. Le opere interne e gli interventi consentiti dal presente articolo, salvi quelli ammessi dal comma 1, lettera d., sono eseguiti senza aumenti di superficie o volume utile entro e fuori terra, senza **incrementi del carico urbanistico e senza pregiudizio alla statica degli edifici.**

## **ARTICOLO 19**

### ***Interventi consentiti in materia di infrastrutture pubbliche o di interesse***

**pubblico nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata**

1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 7, 8, 9 e 10, nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata in materia di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico sono consentiti esclusivamente:

- a. la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture a rete o puntuali;
- b. la ricostruzione di infrastrutture a rete danneggiate o distrutte da calamità idrogeologiche, fatti salvi i divieti di ricostruzione stabiliti dall'articolo 3-ter del decreto legge n. 279/2000 convertito con modificazioni dalla legge n. 365/2000;
- c. le nuove infrastrutture a rete previste dagli strumenti di pianificazione territoriale, che siano dichiarate essenziali e non altrimenti localizzabili;
- d. l'ampliamento e la ristrutturazione di infrastrutture a rete e puntuali, destinate a servizi pubblici essenziali non delocalizzabili e prive di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili;
- e. i nuovi sottoservizi a rete interrati lungo tracciati stradali esistenti, ed opere connesse;
- f. i nuovi attraversamenti di sottoservizi a rete;
- g. gli interventi di allacciamento a reti principali;
- h. i nuovi interventi di edilizia cimiteriale purché realizzati all'interno degli impianti cimiteriali esistenti;
- i. le attrezzature per il tempo libero, per la fruizione pubblica, occasionale e temporanea dell'ambiente e per le attività sportive ivi compreso i percorsi ciclabili e pedonali, laghetti di pesca sportiva fermo restando quanto disposto dall'art. 13 comma 1, previa installazione di sistemi di preallarme e compatibilmente con i piani di protezione civile.

2. Non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica per gli interventi indicati alle lettere a., h., i. del precedente comma.

3. Nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata sono tuttavia e comunque vietati:

- a. nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- b. nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
- c. nuovi impianti tecnologici fuori terra ad eccezione dei ripetitori e dei tralicci per il trasporto dell'energia elettrica e di quelli consentiti dall'articolo 18;
- d. nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17.8.1999, n. 334.

4. Per gli impianti e gli stabilimenti di cui al comma precedente, esistenti alla data di approvazione del PSDA, sono ammessi:

- a. l'adeguamento tecnico alle normative in vigore;
- b. la manutenzione ordinaria o straordinaria;
- c. l'ampliamento di volumi tecnici non altrimenti localizzabili per migliorare le condizioni di esercizio sul piano igienico-sanitario e della sicurezza;
- d. l'ampliamento di volumi tecnici per soddisfare necessità indifferibili per l'efficiente funzionamento, purché non altrimenti localizzabili e senza alternative progettuali tecnicamente

ed economicamente sostenibili, salvo quanto disposto dall'articolo 15;

e. gli adeguamenti tecnici per eliminare o mitigare i rischi idraulici, anche in relazione alle verifiche di cui all'articolo 15.

5. Gli interventi consentiti dal presente articolo:

a. devono essere conformi ai piani di protezione civile;

b. non possono incrementare in modo significativo le aree impermeabili esistenti se non stabilendo idonee misure compensative;

c. non possono aumentare il carico urbanistico esistente nell'area interessata;

d. sono basati su progetti che dimostrano l'esistenza della sicurezza idraulica o prevedono misure di messa in sicurezza da realizzare preventivamente o contestualmente all'intervento e misure compensative di miglioramento del regime idraulico e riqualificazione fluviale.

### **65.3.3 Aree a rischio idraulico elevato (R3)**

Sostituito da

#### **TITOLO II, Aree di Pericolosità Idraulica -**

#### **CAPO IV, Interventi consentiti nelle aree di pericolosità idraulica Elevata, Media e Moderata,**

**art. 20 delle N.T.A. del Piano Stralcio Difesa Alluvioni, Regione Abruzzo di seguito riportato:**

#### **ARTICOLO 20**

##### ***Interventi consentiti nelle aree di pericolosità idraulica elevata***

1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 7, 8, 9 e 10, nelle aree di pericolosità idraulica elevata sono consentiti esclusivamente:

a. gli interventi, le opere e le attività ammessi nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata, alle medesime condizioni stabilite nel Capo III;

b. le ricostruzioni edilizie a condizione di mantenere inalterati volumetria e sagoma degli edifici e a condizione che le vie di accesso e il primo solaio di calpestio siano posti a quota superiore a m. 1,00 rispetto al piano di campagna, fatti salvi i divieti di ricostruzione stabiliti dall'articolo 3-ter del decreto legge n. 279/2000 convertito con modificazioni dalla legge n. 365/2000;

c. gli ampliamenti di edifici per le motivate esigenze di risanamento igienico ed edilizio verificate nel provvedimento di autorizzazione o concessione, purché consentiti dalle disposizioni urbanistiche vigenti, realizzati escludendo i piani interrati e sempre che gli incrementi di volume siano realizzati a quota superiore a m. 1,00 rispetto al piano di campagna;

d. le ristrutturazioni edilizie, a condizione che le superfici ad uso abitativo o comunque economicamente rilevante e con presenza anche discontinua di persone siano realizzate escludendo i piani interrati e comunque siano poste a quota superiore a m. 1,00 rispetto al piano

di campagna;

e. nuovi manufatti o strutture di assistenza e servizio, mobili e temporanei, per il ristoro di persone

posti alla quota del piano di campagna, attrezzature per il tempo libero, la fruizione dell'ambiente, le attività sportive e gli spettacoli all'aperto localizzati in zone di verde urbano attrezzato, in parchi urbani e in altre aree su indicazione dei piani regolatori generali, a condizione che non ostacolino il deflusso delle acque e siano compatibili con i piani di protezione civile.

2. Non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica per i soli interventi indicati alla lettera e. del precedente comma.

3. Nei centri edificati definiti ai sensi della normativa regionale le opere sul patrimonio edilizio pubblico e privato esistente sono disciplinate dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi vigenti alla data di approvazione del PSDA, sempre che tutti gli eventuali incrementi di volume siano realizzati per sopraelevazione a quota superiore a m. 1,00 rispetto al piano di campagna. Le nuove costruzioni sono però consentite soltanto nelle zone urbane edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia, purchè le vie di accesso e il primo solaio di calpestio siano posti a quota superiore a m. 1,00 rispetto al piano di campagna. Per gli interventi di cui al presente comma non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica.

4. Esternamente ai centri edificati possono essere realizzati, per una sola volta in tutto il fondo esistente alla data di approvazione del PSDA, nuovi edifici non altrimenti localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola destinati al servizio delle attività agricole ovvero destinati a residenza dei conduttori del fondo, conformemente alle previsioni degli strumenti urbanistici, nei limiti delle densità fondiari massime e sempre a condizione di collocare le vie di accesso e le superfici abitabili o utili a quota superiore a m. 1,00 rispetto al piano di campagna. Si applicano le disposizioni degli articoli 70, 71, 72 e 74 della legge della Regione Abruzzo n. 18/1983. Per gli interventi di cui al presente comma è richiesto lo studio di compatibilità idraulica.

5. In tutte le zone territoriali omogenee, compatibilmente con i vincoli di tutela ambientale o paesistica, è consentito il recupero funzionale a fini residenziali di edifici ed annessi rustici divenuti inidonei alla conduzione dei fondi agricoli. Per gli interventi di cui al presente comma è richiesto lo studio di compatibilità idraulica.

6. Nelle aree di pericolosità idraulica elevata, in ragione delle particolari condizioni di vulnerabilità, si applicano i divieti di cui all'articolo 19, comma 3.

## Art. 69 - V2.2 Reticolo dendritico

66.1 I corsi d'acqua costituenti il reticolo dendritico (Tav. B.9) sono alimentati direttamente dai massicci carbonatici. Essi collegano e mettono in relazione parti con caratteri naturali diversi, sia in senso altitudinale (successione bioclimatica di diversi ecosistemi), sia trasversale (sequenza di parti differenti per conformazione idrogeomorfologica e

territoriale). La presenza costante di acqua nelle aste fluviali assicura lo scambio e i collegamenti naturali dalla rete microscopica degli scambi genetici alle migrazioni faunistiche.

## Art. 70 - Elementi

### 67.1 Alveo

Su entrambe le sponde dei corsi d'acqua è istituita una fascia di rispetto di larghezza minima pari a ml. 10 tesa a garantire la piena funzionalità delle opere idrauliche, a facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse e a garantire la possibilità di sviluppo della vegetazione ripariale;

67.1.1 Nelle fasce di rispetto si applicano le seguenti disposizioni:

- è vietato ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico, energetico e per il trattamento delle acque reflue nonché per le opere necessarie all'attraversamento viario;
- non sono ammessi movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale;
- all'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati. Sono ammessi solo interventi volti al disinquinamento, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto del corso d'acqua, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento;
- i lavori di ripulitura e manutenzione fluviale possono essere eseguiti solo in caso di documentata necessità, dietro presentazione del programma di lavoro agli organi competenti e in ogni caso, senza alterare in alcun modo l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche protette o di evidente valore paesaggistico.

### 67.2 Sponde

In caso di intervento di consolidamento spondale degli alvei andranno favorite le sistemazioni di tipo a gabbioni o a materassi in pietrame e rete metallica escludendo qualsiasi impiego di manufatti in cemento armato.

### 67.3 Vegetazione

Ai fini della conservazione della risorsa suolo e del mantenimento della stabilità idrogeologica dovranno essere attuati interventi finalizzati al mantenimento, recupero e potenziamento della vegetazione dei versanti e delle aree vallive.

#### 67.4 Vegetazione dei versanti

Sui versanti si riconoscono differenti biocenosi:

- querceti xerofili a dominanza di *Quercus pubescens*;
- gariga;
- popolamenti di *Quercus ilex*;
- xerobrometi su suoli poco profondi con rocce affioranti;
- querceti mesofili a dominanza di *Ostrya carinifolia*;
- mesobrometi su suoli profondi;
- orno-ostrieto.

Interventi ammessi:

- tutela, rinaturalizzazione e potenziamento dei boschi xerofili e mesofili e del loro sottobosco;
- recupero dei boschi degradati mediante interventi di forestazione naturalistica miranti al raggiungimento di ecosistemi forestali biologicamente stabili;
- progressiva conversione dei boschi cedui in fustaie disetanee;
- regolamentazione e controllo dei carichi di pascolo.

#### 67.5 Vegetazione delle aree vallive

Nelle aree vallive si riconoscono differenti biocenosi:

67.5.1 biocenosi della vegetazione termofilo-mediterranea caratterizzata dalle seguenti associazioni vegetazionali:

- vegetazione termofilo-mediterranea con specie rare su rupi soleggiate e pendii sassosi;
- vegetazione delle rupi umide.

Interventi ammessi:

- tutela della grande diversità biologica;
- tutela delle specie vegetazionali rare e/o di particolare interesse naturalistico e fitogeografico;

67.5.2 biocenosi della vegetazione ripariale e degli ambienti umidi caratterizzata dalle seguenti associazioni vegetazionali:

- vegetazione ripariale e degli ambienti umidi su depositi fluviali ghiaiosi e soggetti a periodiche inondazioni;

- comunità idrofile ed elofitiche sommerse e semisommerse.

Interventi ammessi:

- tutela della grande diversità biologica;

- tutela delle specie vegetazionali rare o di particolare interesse naturalistico e fitogeografico.

#### Art. 71 - V2.3 Reticolo pennato

68.1 Appartengono al reticolo pennato tutti gli impluvi la funzione primaria dei quali è quella di garantire la continuità biologica interrotta dalle attività antropiche. La presenza occasionale di acqua permette il mantenimento di una vegetazione spontanea lo sviluppo della quale favorisce lo scambio ecologico tra le diverse parti del territorio coltivato e tra queste e le aree urbanizzate.

#### Art. 72 - Elementi

##### 69.1 Impluvi

I torrenti minori e gli impluvi dovranno essere oggetto di una attenta manutenzione (ripulitura da materiali estranei degli alvei e delle sponde, detriti organici trasportati dalle piene, vegetazione infestante) tesa al mantenimento della capacità di drenaggio e smaltimento delle acque meteoriche.

69.1.1 Lungo la fascia di pertinenza degli impluvi e dei corsi d'acqua secondari che scorrono nei boschi, nelle aree a pascolo ed in quelle coltivate, devono essere potenziate le specie arbustive igrofile.

69.1.2 All'imboccatura di eventuali tratti intubati dovranno essere posti elementi filtranti, da ripulire periodicamente, allo scopo di evitare l'intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale trasportato dalle acque.

##### 69.2 Fossi e canalizzazioni agricole

Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo dovranno essere rivolti al mantenimento dell'efficienza del sistema delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere danneggiata.

E' fatto obbligo il mantenimento ed il ripristino dei canali principali di deflusso delle acque, del reticolo idrografico minore e dei sistemi di drenaggio dei campi coltivati attraverso

interventi di manutenzione e protezione delle infrastrutture idrauliche, la definizione di fasce di rispetto minime da sottrarre alla lavorazione dei mezzi meccanici rafforzate con la piantumazione di specie erbacee e tappezzanti perenni lungo le strutture principali, potenziando le formazioni esistenti e reintegrandole.

### 69.3 Vegetazione

Ai fini del mantenimento delle differenze e dello sviluppo della biodiversità, della conservazione della risorsa suolo e del mantenimento della stabilità idrogeologica dovranno essere attuati interventi finalizzati al mantenimento, recupero e potenziamento della vegetazione, in particolare sui pendii argillosi a debole pendenza.

69.3.1 Sui pendii argillosi si riconoscono le seguenti biocenosi:

- foresta polifita pluristratificata (residuo della foresta planiziaria primigenia);
- cespuglieti xerofili a ginepro o a ginestra;
- saliceto arboreo-arbustivo;
- vegetazione palustre dei laghetti artificiali;
- esemplari isolati di *Quercus pubescens* (al margine o nel mezzo dei campi isolati o in filari);
- querceti xerofili a dominanza di *Quercus pubescens*.

Gli interventi ammessi:

- tutela e potenziamento dei lembi di foresta polifita pluristratificata;
- tutela e rinaturalizzazione dei querceti xerofili e del loro sottobosco;
- tutela degli esemplari di roverella ai margini o nel mezzo dei campi isolati o in filari;
- tutela e potenziamento delle siepi ai margini dei campi.

## CAPO III - Sub-sistema V3: "Filtro ambientale"

### Art. 73 - Prestazioni

70.1 Per filtro ambientale si intende una fascia di territorio, variamente estesa, all'interno della quale si svolge la complessa funzione di mantenimento e scambio delle caratteristiche di biodiversità tra ambienti ecologici differenti, ma contigui.

## Art. 74 - V3.1 Filtro di permeabilità di primo livello

71.1 Per filtro di primo livello si intende la fascia pedemontana ai piedi dei massicci carbonatici del Gran Sasso e della Majella con funzione di difesa, controllo, ma anche connessione (a carattere areale) tra le aree serbatoio di naturalità ed i connettori. In queste aree si svolgono le principali azioni di controllo idrogeologico, di regolazione degli afflussi verso valle e di mantenimento della stabilità generale dei versanti.

## Art. 75 - Elementi

### 72.1 Boschi

Nelle formazioni boschive comprese all'interno delle aree di filtro, dovranno essere potenziate le funzioni di margine con le aree coltivate, di difesa delle dinamiche vegetazionali spontanee, di recupero delle aree abbandonate dall'agricoltura;

72.1.1 Nelle formazioni boschive gli impluvi principali e secondari devono essere oggetto di una manutenzione costante, finalizzata al consolidamento delle linee di impluvio e dei relativi versanti con opere di ingegneria naturalistica (uso esclusivo di materiali naturali, sia inorganici che organici) ed impianto di specie igrofile;

72.1.2 Nelle fasce di margine delle formazioni boschive, nei punti di contatto con le aree urbanizzate e con quelle coltivate, dovranno essere attuati interventi di potenziamento degli arbusteti e cespuglieti utilizzando le specie arbustive, presenti o potenziali, del bosco esistente;

72.1.3 All'interno dei boschi sono ammessi soltanto interventi tesi alla salvaguardia della formazione boschiva, con cure selvicolturali idonee per la stabilizzazione delle formazioni stesse verso l'alto fusto;

72.1.4 Le zone attualmente soggette alla ceduzione, dovranno essere migliorate e riconvertite verso cenosi più stabili e mature, salvaguardando la ricchezza floristica del sottobosco e guidando le dinamiche spontanee in direzione dell'alto-fusto.

### 72.2 Aree coltivate su terreni in pendio

Nelle aree agricole sui terreni in pendio è obbligatoria la manutenzione delle strutture di sistemazione del suolo quali terrazzamenti e ciglionamenti.

72.2.1 Per i ciglionamenti sono obbligatori i seguenti interventi:

- il mantenimento della pendenza costante del ripiano verso valle e delle linee (canalette, impluvi) di deflusso delle acque meteoriche;

- il mantenimento delle scarpate con copertura erbacea od arbustiva tra i diversi ripiani;
- laddove si manifestino fenomeni di erosione o di instabilità si dovrà procedere ad interventi sui fronti della scarpata attraverso impianti anche temporanei di specie pioniere tappezzanti con funzioni di consolidamento;
- il recupero di frane e dissesti morfologici mediante opere di bioingegneria finalizzate al ripristino dei ripiani e delle scarpate con rimodellamento del terreno ed impianti di specie erbacee tappezzanti ed arbustive anche temporanee con funzioni stabilizzanti;
- la tutela degli esemplari arborei d'alto fusto eventualmente presenti;

72.2.2 Per i terrazzamenti sono obbligatori i seguenti interventi:

- il mantenimento dei muri di sostegno, attraverso interventi di manutenzione ordinaria delle murature, risarcimenti e sostituzione di elementi lapidei, degli eventuali fori di passaggio dell'acqua;
- il ripristino del terrazzamento qualora l'abbandono abbia provocato crolli e frane, onde evitare che i fenomeni di dissesto si propaghino alle strutture limitrofe, mediante l'utilizzazione del materiale già esistente e reintegrandolo, se necessario, con elementi uguali;
- il mantenimento di un efficiente drenaggio delle acque superficiali mediante la manutenzione delle canalette per il deflusso delle acque meteoriche;
- il mantenimento, il restauro e la valorizzazione del sistema dei collegamenti locali interno alle zone terrazzate.

### 72.3 Vegetazione

Ai fini della conservazione della risorsa suolo e del mantenimento della stabilità idrogeologica dovranno essere attuati interventi finalizzati al mantenimento, recupero e potenziamento della vegetazione dei versanti e delle aree vallive;

#### 72.3.1 Vegetazione dei versanti

Sui versanti si riconoscono le seguenti biocenosi:

- querceti xerofili a dominanza di *Quercus pubescens*;
- gariga ;
- popolamenti di *Quercus ilex*;
- xerobrometi su suoli poco profondi con rocce affioranti ;
- querceti mesofili a dominanza di *Ostrya carinifolia*;
- mesobrometi su suoli pofondi;i
- orno-ostrieto.

Gli interventi ammessi in tale biocenosi sono:

- tutela, rinaturalizzazione e potenziamento dei boschi xerofili e mesofili e del loro sottobosco;
- recupero dei boschi degradati mediante interventi di forestazione naturalistica miranti al raggiungimento di ecosistemi forestali biologicamente stabili;
- progressiva conversione dei boschi cedui in fustaie disetanee;
- regolamentazione e controllo dei carichi di pascolo.

#### 72.3.2 Vegetazione delle aree vallive

Nelle aree vallive si riconoscono le seguenti biocenosi:

72.3.2.1 biocenosi della vegetazione termofilo-mediterranea caratterizzata dalle seguenti associazioni vegetazionali:

- vegetazione termofilo-mediterranea con specie rare su rupi soleggiate e pendii sassosi;
- vegetazione delle rupi umide.

Gli interventi ammessi sono:

- tutela della grande diversità biologica;
- tutela delle specie vegetazionali rare e/o di particolare interesse naturalistico e fitogeografico;

72.3.2.2 biocenosi della vegetazione ripariale e degli ambienti umidi caratterizzata dalle seguenti associazioni vegetazionali:

- vegetazione ripariale e degli ambienti umidi su depositi fluviali ghiaiosi e soggetti a periodiche inondazioni;
- comunità idrofile ed elofitiche sommerse e semisommerse.

Interventi ammessi:

- tutela della grande diversità biologica;
- tutela delle specie vegetazionali rare o di particolare interesse naturalistico e fitogeografico.

72.3.3 Su pendii argillosi si riconoscono le seguenti biocenosi:

- foresta polifita pluristratificata;
- gariga;
- xerobrometi;
- querceti xerofili a dominanza di *Quercus pubescens*;
- esemplari isolati di *Quercus pubescens*.

Gli interventi ammessi:

- tutela e potenziamento dei lembi di foresta polifita pluristratificata;
- tutela e rinaturalizzazione dei querceti xerofili e del loro sottobosco;
- tutela degli esemplari di roverella ai margini o nel mezzo dei campi isolati o in filari;
- tutela e potenziamento delle siepi ai margini dei campi;

72.3.4 Il passo della Majella costituisce un ambiente di particolare interesse e ricchezza floristica. In esso si riconoscono le seguenti biocenosi:

- orno-ostrieto;
- xerobrometo;
- faggeta mista;
- faggeta monospecifica;
- pascolo montano.

Gli interventi ammessi:

- tutela, rinaturalizzazione e potenziamento delle faggete e del loro sottobosco;
- recupero dei boschi degradati mediante interventi di forestazione naturalistica miranti al raggiungimento di ecosistemi forestali biologicamente stabili;
- progressiva conversione dei boschi cedui in fustaie disetanee.

72.4 Insediamenti sparsi

Dovranno essere tutelati e restaurati:

- i casali e gli insediamenti sparsi in tutte le loro componenti caratteristiche, accesso, spazio antistante l'edificio, alberature isolate, spazi di servizio dell'attività agricola;
- i campi coltivati caratterizzati dalla trama delle canalizzazioni, dai filari o dalle siepi;
- la strada principale e gli accessi funzionali all'unità agricola.

72.4.1 Non è consentita l'eliminazione e la trasformazione degli elementi tradizionali di definizione dello spazio di pertinenza del casale in particolare siepi e/o filari di margine.

72.4.2 Non è consentito l'inserimento di specie vegetali esotiche.

72.4.3 Gli insediamenti sparsi, nella impossibilità di recapitare in pubblica fognatura le acque nere provenienti dai servizi igienici degli insediamenti, dovranno essere dotati di impianto di chiarificazione e dispersione al suolo dei reflui.

72.5 Strade e sentieri

All'interno dei boschi esistenti e di nuovo impianto è fatto divieto di transito per moto ed autoveicoli privati.

72.5.1 Qualora per il completamento della rete viabilistica forestale si dovessero realizzare

nuovi tratti stradali, le carreggiate dovranno essere rapportate alle dimensioni minime consentite rispetto al tipo di veicoli di servizio che dovranno percorrerle.

72.5.2 La pavimentazione delle carreggiate dovrà essere costituita da terra battuta e/o terra battuta stabilizzata con leganti.

72.5.3 E' escluso l'uso di manti stradali impermeabili.

## 72.6 Versante

I versanti possono avere fenomeni di instabilità potenziale (paleofrane) e propensione al dissesto dovuto alla pendenza e ai fenomeni gravitativi.

### Art. 76 - V3.2 Filtro di permeabilità di secondo livello

73.1 Per filtro di secondo livello si intende la fascia dei fondovalle fluviali, entro i quali scorrono i connettori ecobiologici d'acqua, e la fascia costiera; entrambe hanno funzione di limitazione di impatto e di connessione (a carattere lineare e areale) tra il serbatoio di naturalità, il mare e i corridoi ecologici d'acqua; e tra questi e il resto del territorio. In queste fasce si svolgono le principali azioni di mantenimento e di ricucitura della trama connettiva ecologica disgregata e interrotta dagli insediamenti antropici.

### Art. 77 - Elementi

#### 74.1 Aree coltivate di pianura

Nelle aree agricole di pianura dovrà essere garantita l'efficienza idraulica del sistema di canali per lo scorrimento delle acque meteoriche con operazioni periodiche di manutenzione e con la protezione dei margini delle canalizzazioni utilizzando impianti erbacei ed arbustivi con funzione consolidante, potenziando le formazioni esistenti e, dove possibile, ripristinandole.

74.1.1 Dovranno essere definite fasce di rispetto minime da sottrarre alla lavorazione dei mezzi meccanici.

74.1.2 Laddove le canalizzazioni irrigue e di deflusso siano vicine ai percorsi, dovrà essere promosso lo sviluppo in fasce di dimensioni consistenti della vegetazione spontanea.

74.1.3 Nelle aree agricole di pianura i filari arborei dovranno essere restaurati e potenziati lungo i percorsi principali di accesso ai campi coltivati ed agli insediamenti isolati, lungo le canalizzazioni agricole.

74.1.4 Le sistemazioni a verde dovranno realizzare, in particolare, nuovi impianti vegetazionali arborei sulle scarpate, nelle fasce di margine dei campi (in particolare in quelli che confinano con infrastrutture o con lotti costruiti), nelle aree residuali ed in genere in tutte le porzioni di suolo scarsamente utilizzate dall'attività agricola, inserendo specie appartenenti alle associazioni vegetazionali della pianura.

74.1.5 Nelle aree occupate da serre e vivai dovranno essere garantiti impianti vegetazionali stabili lungo i percorsi principali di accesso, i parcheggi, le scarpate, ed in generale nelle aree di risulta scarsamente utilizzate dall'attività produttiva, con l'utilizzo di specie appartenenti alle associazioni vegetazionali autoctone della pianura. Le serre fisse dovranno comunque essere intervallate da fasce arboree ed arbustive o filari.

## 74.2 Vegetazione

Ai fini del mantenimento e sviluppo della biodiversità e ai fini della conservazione delle aree con vegetazione residua dovranno essere attuati interventi finalizzati al mantenimento, recupero e potenziamento della vegetazione nelle seguenti aree:

- area costiera (dune costiere e arenili);
- area delle foci fluviali (in particolare Fiumi Saline e Piomba);
- aree golenali dei corsi d'acqua.

74.2.1 Nell'area costiera si riconoscono:

- biocenosi degli arenili caratterizzate da cakileto, agropireto, ammoreto, vulpietosileneto, sceneto-erianeto, macchia a ginepro;
- biocenosi delle dune costiere con pineta a dominanza di Pino d'Aleppo.

Gli interventi ammessi:

- ripristino e tutela delle dune mobili;
- ripristino, tutela e potenziamento delle comunità psammofile mediante sistemi di manutenzione dell'arenile non distruttivi che ne favoriscano la stabilità;
- conservazione e tutela delle presenze botaniche di eccezionale interesse biologico e naturalistico;
- ripristino della macchia a ginepro;
- conservazione e potenziamento delle pinete litoranee;
- conservazione e protezione delle presenze botaniche di eccezionale interesse biologico e naturalistico.

74.2.2 Nell'area delle foci fluviali si riconoscono:

- biocenosi dell'area di foce caratterizzate da salicorneto erbaceo, salicorneto radicante, artemisieto, spergularieto, prateria a gramigna litoranea;
- biocenosi delle dune costiere (prossime aree di foce) caratterizzate da macchia a ginepro e pineta artificiale (pineta di S. Filomena).

74.2.3 Nell'area golenale dei corsi d'acqua si riconoscono le seguenti biocenosi:

- scirpetio-fragmiteto;
- poligono-xantieto (comunità idrofile sommerse, precarie e stagionali);
- prato biologico (costituito dagli organismi della depurazione biologica);
- elosciadeto (area golenale del Fiume Tirino).

Gli interventi ammessi:

- ricostruzione di micro-habitat;
- ripristino e tutela del prato biologico sul fondo dell'alveo mediante la limitazione delle canalizzazioni;
- rinaturalizzazione dei tratti modificati dalle escavazioni;
- ripristino, tutela e potenziamento delle comunità sommerse e semisommerse.

#### *CAPO IV - Sub-sistema V5: "Caposaldo della produzione agricola"*

##### Art. 78 - Prestazioni

75.1 Si definiscono caposaldi della produzione agricola contesti territoriali differenti per caratteristiche litologiche e clivometriche e nei quali prevale l'uso agricolo e costituiscono un fondamentale presidio dello spazio aperto.

75.1.1 La funzione ambientale specifica è il mantenimento delle condizioni di stabilità idrogeologica dei versanti.

75.1.2 L'uso agricolo del territorio prevalentemente legato alla produzione olearia, andrà tutelato anche per le sue valenze paesaggistiche ed economiche.

75.1.3 In particolare gli ulivi secolari delle tre varietà tipiche della nostra Provincia, devono essere considerati alla stregua degli altri beni culturali e come tali tutelati.

75.1.4 Dovranno essere favoriti tutti gli interventi relativi alla stabilizzazione del terreno, alla regimazione delle acque superficiali, al riassetto delle pratiche agricole.

## Art. 79 - Elementi

### 76.1 Versanti collinari

Per versanti collinari si intendono le aree di versante, coltivate a seminativo o alberate nelle quali sono da tutelare tutti gli impianti vegetazionali appartenenti al paesaggio rurale quali siepi, gruppi arborei, boschetti residuali, filari, vegetazione al margine delle scarpate. Sono inoltre da tutelare tutte le sistemazioni del suolo quali ciglionamenti, terrazzamenti e opere di regimazione idraulica.

### 76.2 Aree coltivate su terreni in pendio

Nelle aree agricole sui terreni in pendio è obbligatoria la manutenzione delle opere di mantenimento della stabilità dei versanti quali terrazzamenti, ciglionamenti, rete di scolo delle acque superficiali.

76.2.1 Per i ciglionamenti sono obbligatori i seguenti interventi:

- il mantenimento della pendenza costante del ripiano verso valle e delle linee (canalette, impluvi) di deflusso delle acque meteoriche;
- il mantenimento delle scarpate con copertura erbacea od arbustiva tra i diversi ripiani;
- laddove si manifestino fenomeni di erosione o di instabilità si deve procedere ad interventi sui fronti della scarpata attraverso impianti anche temporanei di specie pioniere tappezzanti con funzioni di consolidamento;
- il recupero di frane e dissesti morfologici mediante opere di bioingegneria finalizzate al ripristino dei ripiani e delle scarpate con rimodellamento del terreno ed impianti di specie erbacee tappezzanti ed arbustive anche temporanee con funzioni stabilizzanti;
- la tutela degli esemplari arborei d'alto fusto eventualmente presenti;

76.2.2 Per i terrazzamenti sono obbligatori i seguenti interventi:

- il mantenimento dei muri di sostegno, attraverso interventi di manutenzione ordinaria delle murature, risarcimenti e sostituzione di elementi lapidei e dei drenaggi;
- il ripristino del terrazzamento qualora l'abbandono abbia provocato crolli e frane, onde evitare che i fenomeni di dissesto si propaghino alle strutture limitrofe, mediante l'utilizzazione del materiale già esistente e reintegrandolo, se necessario, con elementi uguali;

- il mantenimento dell'efficienza della rete di drenaggio, di raccolta e di scolo delle acque meteoriche superficiali;
- il mantenimento, il restauro e la valorizzazione del sistema dei collegamenti locali interno alle zone terrazzate.

76.2.3 Si prescrive la realizzazione di nuovi impianti vegetazionali arborei sulle scarpate, nelle fasce di margine dei campi (in particolare quelli che confinano con infrastrutture o con lotti costruiti), nelle aree residuali ed in genere in tutte le porzioni di suolo scarsamente utilizzate dall'attività agricola inserendo specie appartenenti alle associazioni vegetazionali della pianura.

76.2.4 Nelle aree occupate da serre e vivai dovranno essere garantiti impianti vegetazionali stabili lungo i percorsi principali di accesso, i parcheggi, le scarpate, ed in generale nelle aree di risulta scarsamente utilizzate dall'attività produttiva, con l'utilizzo di specie appartenenti alle associazioni vegetazionali autoctone della pianura. Le serre fisse dovranno comunque essere intervallate da fasce arboree ed arbustive o filari.

### 76.3 Crinali pianeggianti

Per crinali pianeggianti si intende la fascia di crinale ad andamento tabulare, coltivata a seminativo o alberata nella quale sono da tutelare tutti gli impianti vegetazionali appartenenti al paesaggio rurale quali siepi, gruppi arborei, boschetti residuali, filari, vegetazione al margine delle scarpate.

### 76.4 Siepi e filari

Sui crinali pianeggianti compresi nel "Caposaldo della produzione agricola" dovranno essere mantenuti e tutelati tutti gli impianti vegetazionali esistenti e deve essere incrementata la realizzazione di siepi miste lungo i confini proprietari, lungo i percorsi presenti ed a separazione di colture diverse.

81.4.1 I filari arborei dovranno essere restaurati e potenziati lungo i percorsi principali, lungo i confini proprietari e lungo i percorsi di accesso agli insediamenti isolati.

### 76.5 Vegetazione di scarpata

La vegetazione spontanea presente lungo le scarpate deve essere mantenuta e tutelata per garantire la stabilità delle scarpate stesse.

81.5 .1 Dovranno essere eliminate, mediante espanto, le specie infestanti eventualmente

presenti.

#### 76.6 Boschetti residuali e gruppi arborei

Tutti i gruppi arborei e i boschetti residuali presenti nei crinali pianeggianti dovranno essere restaurati e potenziati attraverso la realizzazione di impianti arbustivi di margine.

##### 76.6.1

boschetti residuali dovranno essere salvaguardati anche ai fini dello sviluppo di una vegetazione di sottobosco. A tal fine è vietata la pulitura del sottobosco, ad esclusione delle specie infestanti.

### *CAPO V - Il sistema della mobilità - Sub-sistema M2: "Scala"*

#### Art. 80 - Generalità

77.1 Il sistema della mobilità è costituito dai tracciati ferroviari ed autostradali e dai principali tracciati territoriali, cioè dai tratti della rete del traffico di interesse nazionale sovracomunale e di rilevanza primaria in ambito comunale. Le norme relative al sistema riguardano l'individuazione di un ruolo specifico dei diversi tratti della maglia stradale e del trasporto pubblico, la definizione di nuovi tracciati e nella localizzazione di nodi (aree e manufatti) che assumono diverso ruolo e carattere in relazione alla loro vicinanza ad uno degli assi individuati.

77.1.1 Le norme e le tavole indicano azioni che debbono essere svolte dai soggetti pubblici, in particolare esse sono indirizzate alla Provincia, ai Comuni e all'Anas e comunque a tutti gli Enti preposti alla loro gestione.

77.1.2 In sede di approvazione sarà valutata la rispondenza e l'adeguatezza delle previsioni e delle norme tecniche di attuazione proposte negli strumenti urbanistici comunali alle prescrizioni indicate nei Capi successivi del presente Titolo.

#### Art. 81 - Prestazioni

78.1 Il sub-sistema M2 "Scala" identifica una serie di tracciati in parte coincidenti con gli assi delle vallate del Tavo e del Pescara e in parte con gli assi di alcune vallate interne trasversali che mettono tra di loro in comunicazione le due valli principali. Del sub-sistema

fanno parte infrastrutture ed attrezzature di valenza contemporaneamente urbana e di interesse alla scala provinciale ed interprovinciale.

78.2 Caratterizza il sub-sistema l'alta permeabilità e flessibilità d'uso e dei caratteri fisici degli elementi di rete e di nodo.

78.3 Il sub-sistema è caratterizzato dalla prossimità e dalla integrazione con parti di territorio munite di specifiche identità; pertanto gli interventi di conservazione, riqualificazione o trasformazione delle sue parti non dovranno avere un carattere singolare e puntuale, ma dovranno essere subordinati ad una strategia complessiva tendente a diversificare il suo funzionamento per parti significative. In particolare mentre gli elementi di rete dovranno alleggerire i centri urbani dal traffico di attraversamento, anche con tratti di circonvallazione, gli elementi di nodo dovranno essere l'occasione per razionalizzare gli usi e le relazioni alla scala intercomunale.

78.4 Gli interventi sugli elementi di rete e di nodo dovranno essere correttamente inseriti nel "Sistema ambientale" (Titolo XII), in considerazione del loro ruolo e carattere ed occasione per predisporre impianti vegetazionali di compensazione e di riduzione delle forme di inquinamento dovuto alle polveri ed al rumore.

## Art. 82 - Rete e nodi

79.1 Sono elementi costitutivi della "rete" del sub-sistema M2 "Scala":

- SS 5 Tiburtina;
- SS 151 Vestina;
- Collegamento "Cavaticchio-Congiunti-piano di Sacco";
- Raddoppio "SS 16 bis";
- Collegamento "Manoppello Scalo - Moscufo";
- Collegamento "Penne-Scafa";
- "Strada dei due parchi" ( Caramanico-Torre dei Passeri-Brittoli-Farindola);
- "Pedecollinare";
- "Filovia Costiera";
- Collegamento "Pescara-Spoltole-Cappelle sul Tavo";
- "Strada della bonifica".

79.2 Sono elementi costitutivi dei "nodi" del sub-sistema M2 "Scala":

- "Asse urbano Montesilvano-Pescara";

- Sedi universitarie;
- Attrezzature sanitarie comprensoriali;
- Attrezzature sportive comprensoriali;
- Aree produttive e commerciali;
- Asse commerciale urbano;
- Centro congressi.

## Art. 83 - Interventi previsti

### 80.1 SS 5 Tiburtina

Il P.T.C.P. riconosce lungo la SS 5 Tiburtina una duplice modalità insediativa e propone due distinti tipi d'intervento.

80.1.1 Nel primo tratto, tra Pescara e Chieti Scalo, la SS 5 ha un carattere prevalentemente urbano. Gli interventi dovranno essere mirati ad integrare le relazioni tra i diversi usi: il traffico veicolare, la residenza, la strada mercato e i luoghi del lavoro. La razionalizzazione delle fermate delle autolinee ed il posizionamento dei parcheggi scambiatori sono interventi prioritari. Essi dovranno integrarsi alla previsione di un servizio di filovia su gomma tra Pescara, Chieti Scalo e Chieti e prevedere la realizzazione di attrezzature di carattere pubblico legate alla fruizione pedonale: marciapiedi, aree a verde attrezzato, spazi pedonali pavimentati.

80.1.2 Il secondo tratto, tra Chieti Scalo e il confine occidentale, la SS 5 ha prevalentemente carattere di asse di scorrimento, interrotto in prossimità degli attraversamenti dei centri abitati. Gli interventi dovranno essere mirati a ridurre l'inquinamento dell'aria in rapporto agli insediamenti lineari.

80.1.3 In prossimità delle zone produttive e commerciali dislocate ai lati, gli interventi dovranno garantire limitate immissioni veicolari nella strada statale anche con la realizzazione di controviali.

### 80.2 SS 151 Vestina

Il miglioramento dell'accessibilità all'area vestina dalla costa necessita di importanti interventi di riqualificazione delle Statali n.16 bis e 151 e di adeguamento della SP compresa tra il bivio di Loreto (Remartello) e l'incrocio con la SS 81 (Passo Cordone).

80.2.1 In corrispondenza delle intersezioni tra la strada di fondovalle e le trasversali di collegamento ai centri urbani caratterizzate da notevole densità insediativa, sono necessari interventi di riqualificazione urbana con l'individuazione di spazi pubblici: parcheggi, verde pubblico, superfici pavimentate, percorsi pedonali e ciclabili.

80.2.2 Il P.T.C.P. prevede che sia ridotto il numero di immissioni veicolari in corrispondenza delle aree produttive e commerciali che si attestano lungo la fondovalle con la realizzazione di controviali ed aree di sosta attrezzate, ortogonali alla SS e funzionali a più insediamenti.

80.2.3 Il P.T.C.P. prevede la realizzazione di un servizio di trasporto pubblico extra-urbano che utilizzi un vettore filoviario. In alcuni tratti esso può appoggiarsi al vecchio tracciato della ferrovia Penne - Pescara e deve raccordarsi alla previsione di filovia costiera.

### 80.3 Collegamento Cavaticchio-Congiunti-Piano di Sacco

All'altezza dell'autostrada A 14 e ad essa parallelo, il piano prevede la realizzazione di un nuovo collegamento che utilizzi tratti di strade esistenti tra la zona di Cavaticchio (centro agroalimentare) sulla Val Pescara e la zona di Congiunti sulla valle del Tavo-Saline fino alla località piano di Sacco (Area ASI) nel fondovalle del Fino.

### 80.4 Raddoppio della SS 16 bis:

Per migliorare l'accessibilità alla città costiera dalla vallata del Tavo, il P.T.C.P. individua il prolungamento fino a Cappelle sul Tavo, in località Terrarossa, di un tracciato viario in parte esistente e parallelo alla SS 16 bis alla quale si raccorda nel Comune di Montesilvano.

### 80.5 Collegamento Manoppello Scalo - Moscufo e collegamento Penne-Scafa

Il P.T.C.P. individua due ulteriori direttrici di collegamento tra i sistemi insediativi delle due vallate del Tavo e del Pescara per i quali prescrive interventi di ristrutturazione e adeguamento con particolare attenzione ai punti di attraversamento dei centri urbani.

### 80.6 "Strada dei due parchi" (Caramanico-Torre dei Passeri-Brittoli-Farindola)

Il P.T.C.P. individua un tracciato pedemontano di collegamento tra il Parco del Gran Sasso e quello della Majella tra il valico di Vado Sole a nord e il passo San Leonardo a sud.

80.6.1 Ad esso il piano attribuisce il carattere di strada parco, di percorso finalizzato alla fruizione turistica e culturale dei luoghi attraversati.

80.6.2 Il suo tracciato coincide per tutta l'estensione con tratti esistenti e gli interventi dovranno riguardare esclusivamente opere finalizzate alla migliore fruizione della qualità ambientale e paesaggistica (Art.120 "SD 1 Strada dei due parchi").

#### 80.7 "Pedecollinare": Asse di raddoppio della SS 16

Il piano persegue la strategia di una diversificazione dell'accessibilità alla città lineare costiera e per questo propone il raddoppio della SS 16 con un tracciato, in parte esistente e per lunghi tratti parallelo al rilevato ferroviario, da riqualificare e potenziare che dalla SS 16 bis si ricollegli a Francavilla.

#### 80.8 Filovia costiera

Il piano conferma la previsione di realizzare una nuova linea di trasporto pubblico (filovia su gomma in sede propria) che colleghi Silvi con Francavilla, riutilizzando in parte l'ex tracciato della ferrovia Montesilvano-Pescara.

#### 80.9 Collegamento "Pescara - Spoltore -Cappelle sul Tavo"

Per favorire una maggiore articolazione degli accessi veicolari alla città costiera, il piano propone la realizzazione di un asse di collegamento tra la località di Terrarossa di Cappelle e Pescara centro.

Essa comporta il riutilizzo e la riqualificazione di tracciati esistenti e la realizzazione di nuovi tracciati, in particolare di un tratto in galleria in località Colleforche fino al congiungimento con la strada di Fossogrande a valle di Spoltore.

#### 80.10 "Strada della bonifica"

Il piano propone che nel tratto compreso tra la stazione ferroviaria di Rosciano e la bretella di collegamento tra la SS 81 e la SS "Fondovalle dell'Alento" in località Villareia si realizzino interventi di adeguamento al traffico veicolare pesante connesso alla piattaforma logistica in località Manoppello Scalo.

#### 80.11 Asse urbano Montesilvano-Pescara

Il piano assume l'asse urbano che va dalla foce del Tavo a quella del Pescara, come luogo centrale della città di costa. Per esso il piano propone una strategia di interventi di progetto di suolo tendenti a rafforzare e ridefinire gli spazi aperti pubblici sia lungo i fronti commerciali esistenti che in corrispondenza dei nodi d'intersezione con gli spazi verdi

ortogonali che lo attraversano e lo relazionano alla linea di costa da una parte e al paesaggio delle colline abitate dall'altro.

## *CAPO VI - Il sistema della mobilità - Sub-sistema M3: "Attraversamenti est-ovest"*

### Art. 84 - Prestazioni

81.1 Il sub-sistema M3 è costituito da una serie di tracciati prevalentemente orientati est-ovest, come i crinali ed i corsi d'acqua, intersecando le due principali vallate fluviali del Tavo e del Pescara. Su questi tracciati si attestano centri piccoli e medi e il loro carattere è legato all'alto valore paesaggistico dell' ambiente circostante e dei centri antichi da essi attraversati.

81.2 Il P.T.C.P. conferisce agli elementi di rete del sub-sistema la funzione di connessione tra le parti più interne di territorio comprese tra le due vallate fluviali o esterne ad esse ed il sub-sistema M2 "Scala".

81.3 Caratterizzano il sub-sistema:

- la "permeabilità" d'uso e dei caratteri fisici degli elementi di rete, legata al ruolo e alle funzioni di carattere locale alla scala comunale ed intercomunale, dei centri attraversati;
- il ruolo di direttrici dello sviluppo che spesso assumono nelle previsioni insediative comunali.

81.4 Gli interventi di conservazione, riqualificazione e trasformazione dovranno essere coerenti alla elevata qualità ambientale degli spazi aperti e delle emergenze architettoniche ed insediative. Essi si dovranno configurare anche come insieme articolato di percorsi e di accessi preferenziali legati alla fruizione del paesaggio agrario circostante; il P.T.C.P. propone che si configurino strategie progettuali unitarie e specifiche per ogni elemento di rete del sub-sistema.

### Art. 85 - Rete

82.1 Sono elementi costitutivi della "rete" del sub-sistema M3 "Attraversamenti estovest":

- Collegamento "Montesilvano Colle - Città S. Angelo-Elice";
- Collegamento "S. Teresa-Caprara-Moscufo-Loreto Aprutino";

- Collegamento “SS Cepagatti-Catignano-Civitaquana-Brittoli”;
- Collegamento “Popoli - Tocco da Casauria - Salle - Caramanico - Roccamorice - Lettomanoppello Serramonacesca”.

#### Art. 86 - Interventi previsti

83.1 Gli interventi ammessi sugli elementi di rete dovranno connotarsi per il minimo impatto sulla trama dei tracciati esistenti e dovranno essere a servizio del traffico locale disincentivando quello pesante; essi dovranno anche tendere alla salvaguardia della fruizione paesaggistica dei territori attraversati, al miglioramento dei punti di attraversamento dei centri antichi da parte del traffico veicolare, nonché a stabilire un equilibrato rapporto con gli insediamenti lineari di cresta e di fondovalle esistenti o previsti.

83.2 Le previsioni insediative che spesso ricadono lungo i loro tracciati dovranno assicurare lungo i lati ampi spazi di permeabilità visiva tra l'edificato.

### AGGIORNAMENTO 2022 SULLE OSSERVAZIONI

(Elice, li Gennaio 2023)

#### I REDATTORI

Ing. Elio LEPORE

Ing. Alberto LEPORE

Arch. Vincenzo DELLE MONACHE